


REGIONE MOLISE



Consiglio Regionale

XI Legislatura

Seduta del 29 novembre 2016

Deliberazione n° 359 ex verbale n. 42/2016

Piano Faunistico Venatorio Regionale del Molise (P.F.V.R.) 2016 - 2021. Approvazione.

Oggetto n. 827

Presidenza del Presidente **Vincenzo Cotugno**

Consiglieri Segretari
Carmelo Parpiglia e Giuseppe Sabusco

L'anno 2016, il giorno 29 del mese di novembre, si è riunito il Consiglio Regionale presso la sede di Via IV Novembre n° 87 in Campobasso, a seguito di convocazione n° 10959 del 21/10/2016 e successivi aggiornamenti..

Consiglieri regionali nell'esercizio delle funzioni

| | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Cavaliere Nicola | Federico Antonio | Monaco Filippo |
| Ciocca Salvatore | Fusco Perrella Angiolina | Niro Vincenzo |
| Cotugno Vincenzo | Ioffredi Domenico | Parpiglia Carmelo |
| di Laura Frattura Paolo | Iorio Angelo Michele | Petraroia Michele |
| Di Nunzio Domenico | Lattanzio Nunziata | Sabusco Giuseppe |
| Di Pietro Cristiano | Manzo Patrizia | Scarabeo Massimiliano |
| Facciolla Vittorino | Micone Salvatore | Totaro Francesco |

Assessori, non consiglieri regionali, in carica

Nagni Pierpaolo Carlo Veneziaie

Assiste il Dirigente: **Pasquale Iammarino**

IL CONSIGLIO REGIONALE

- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 24 maggio 2016 ad oggetto: "Piano faunistico venatorio regionale del Molise (P.F.V.R.) 2016-2021 da sottoporre al Consiglio regionale per l'approvazione finale.";
- PRESO ATTO** che la Seconda Commissione consiliare permanente nella seduta del 10 novembre 2016 ha espresso parere – n. 24 – favorevole all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 24 maggio 2016 che, con i relativi allegati, ivi compresa copia degli elaborati tecnici su supporto informatico (DVD), del citato parere è parte integrante e sostanziale;
- UDITA** la relazione del consigliere Micone;
- UDITO** l'intervento del consigliere Cavaliere che preannuncia e motiva l'astensione, anche a nome dei consiglieri appartenenti alla minoranza di centro-destra;
- UDITO** il consigliere Di Pietro che fornisce chiarimenti, in riferimento alle perplessità espresse dal consigliere Cavaliere;
- UDITO** l'intervento del consigliere Manzo che preannuncia e motiva la sua astensione anche a nome del Gruppo di appartenenza;
- UDITO** il Presidente, che pone in votazione dando lettura del dispositivo del presente atto;

a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti in Aula, con l'astensione dei consiglieri Manzo, Federico, Fusco Perrella, Sabusco e Cavaliere,

DELIBERA

- di approvare il Piano faunistico venatorio regionale del Molise (P.F.V.R.) 2016-2021, nei termini di cui alla deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 224 del 24 maggio 2016 ed alla documentazione alla stessa allegata;
- di demandare alla Giunta regionale, ed ai suoi competenti uffici, la conservazione del Piano, la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise e la sua pubblicazione nel sito istituzionale della Regione, così come approvato con il presente atto.

[Per quanto non riportato si rimanda al resoconto agli atti]

Il Presidente:

I Consiglieri Segretari

2





Regione Molise

Presidenza
Servizio Segreteria Giunta Regionale

Oggetto: PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE DEL MOLISE (P.F.V.R)20162021
DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO REGIONALE PER L'APPROVAZIONE FINALE.

Ill.mo
Sig. Presidente
del Consiglio Regionale del Molise

CAMPOBASSO

E, p.c. Direzione Area Seconda
Servizio coordinamento e gestione delle
politiche europee per agricoltura, acquacoltura e
pesca – Attività venatoria

CAMPOBASSO

Per gli ulteriori provvedimenti di competenza del Consiglio regionale, si trasmette copia della deliberazione n. 224, adottata dalla Giunta regionale in data 24 Maggio 2015, unitamente alla documentazione ad essa allegata.


d'ordine del Presidente
IL DIRETTORE REGGENTE
(Ing. Mariolga MOGAVERO)*

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale,
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82)

nc/

~~~~~

***N.B.:*** *La presente missiva, corredata dell'unita documentazione, oltre che tramite PEC, viene altresì recapitata a mano – in formato cartaceo - alla Presidenza del Consiglio regionale, integrata, rispetto all'invio elettronico, anche del relativo DVD.*



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE  
Protocollo Partenza N. 61064/2016 del 30-05-2016  
Copia Del Documento Firmato Digitalmente



# REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Mod. B  
(Atto che non  
comporta  
impegno di  
spesa)

Seduta del 24-05-2016

DELIBERAZIONE N. 224

**OGGETTO: PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE DEL MOLISE (P.F.V.R) 2016-2021 DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO REGIONALE PER L'APPROVAZIONE FINALE.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno ventiquattro del mese di Maggio dell'anno duemilasedici nella sede dell'Ente con la presenza dei Signori:

| N. | Cognome e Nome          | Carica          | Presente/Assente |
|----|-------------------------|-----------------|------------------|
| 1  | DI LAURA FRATTURA PAOLO | PRESIDENTE      | Presente         |
| 2  | FACCIOLLA VITTORINO     | VICE PRESIDENTE | Presente         |
| 3  | NAGNI PIERPAOLO         | ASSESSORE       | Presente         |
| 4  | VENEZIALE CARLO         | ASSESSORE       | Presente         |

**SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO**

Con voto espresso a Unanimità,

**PRESO ATTO** del documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**PRESO ATTO**, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l'atto non comporta impegno di spesa;

lett. b): del visto, del Direttore d'Area, di coerenza con gli obiettivi d'Area;

lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale e della proposta al Presidente Paolo di Laura Frattura d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

**VISTA** la L. n. 157/02 e ss.mm.;

**VISTA** la L.R. n. 19/93 e ss.mm.;

**VISTA** la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

**VISTO** il Regolamento interno di questa Giunta;

DGR N. 224 DEL 24-05-2016

1/11



## DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 6, comma 7 della L.R. n. 19/93 e ss.mm., la proposta di "Piano Faunistico Venatorio Regionale", frutto del coordinamento dei "Piani Faunistico Venatori" delle Province di Campobasso e Isernia, depositata agli atti in apposito DVD presso i competenti uffici e la Giunta regionale;
2. di attestare che il "Piano Faunistico Venatorio Regionale" è così composto:
  - Relazione tecnico illustrativa con rispettivi allegati in Parte prima;
  - Pianificazione nella provincia di Isernia con rispettivi allegati (Parte seconda);
  - Pianificazione nella provincia di Campobasso con rispettivi allegati (Parte terza);
  - Cartografia con rispettivi allegati (Parte quarta).
3. di approvare i criteri previsti dall'art. 6, comma 8 della legge regionale su citata, così come individuati nella Relazione tecnica illustrativa del "Piano Faunistico Venatorio Regionale";
  - a) di fissare le fattispecie previste dall'art. 7, comma 3 della L. n. 221/2015 stabilendo:
  - b) di non poter individuare aree ove consentire il ripopolamento e l'allevamento del cinghiale (Sus scrofa);
4. di porre il divieto assoluto di ripopolamento ed allevamento al solo scopo di ripopolamento della specie cinghiale su tutto il territorio regionale;
5. di demandare a successivi atti le fattispecie necessarie per l'espletamento delle attività di monitoraggio ex art. 18 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm. del "Piano Faunistico Venatorio Regionale";
6. di proporre, quindi, al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 7 della L.R. n. 19/93 e ss.mm., l'approvazione definitiva del "Piano Faunistico Venatorio Regionale" allegato, nonché l'approvazione e la fissazione delle fattispecie indicate nei precedenti punti 2, 3 e 4;
7. di dare mandato al Servizio "Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l'Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria" per l'adozione di tutti gli atti consequenziali;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
9. di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente provvedimento alla normativa in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" di cui al D.L.vo n. 33 del 14/03/2013, per quanto applicabile;
10. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione regionale n. 376 del 01/08/2014.



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE DEL MOLISE (P.F.V.R) 2016-2021 DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO REGIONALE PER L'APPROVAZIONE FINALE.

### PREMESSO CHE:

§ la pianificazione dell'attività faunistico venatoria, che a livello regionale si sostanzia nel coordinamento dei Piani Faunistico Venatori Provinciali (PFVP), determina effetti importanti ed incisivi sulla tutela e sulla protezione della fauna selvatica;

§ l'art. 10, comma 1, della Legge n. 157/92 e ss.mm. stabilisce che tutto il territorio agro - silvo pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico - venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio;

§ l'art. 10, comma 2, della su citata Legge recita "Le Regioni e le Province, con le modalità previste ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio";

§ il comma 10 dell'art. 10 della predetta L. n.157/92 dispone che le regioni attuano la pianificazione faunistico - venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7, secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce....;

§ l'art. 7, comma 3 della L. n. 221 del 28 dicembre 2015 dispone, altresì, che le Regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, devono adeguare i piani faunistico - venatori regionali provvedendo alla individuazione, nel territorio di competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale (Sus scrofa);

§ con legge regionale n. 19 del 10 agosto 1993 e ss.mm. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", la Regione Molise ha recepito le norme e gli indirizzi stabiliti dalla L. n. 157/92;

§ l'art. 6, comma 7 della citata norma regionale stabilisce che il Piano Faunistico Venatorio Regionale, che realizza il coordinamento dei Piani Provinciali, è predisposto dalla Giunta Regionale ed approvato dal Consiglio Regionale sentita la Commissione competente, ha durata quinquennale e può essere rivisto nel corso della sua efficacia;

§ i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 della predetta norma regionale dettano i criteri generali a cui attenersi per la predisposizione dei piani faunistico - venatori ed, in particolare:

comma 3. Il territorio agro-silvo-pastorale della regione utile all'esercizio venatorio è destinato, per una quota non superiore al 20 per cento, a protezione della fauna selvatica, comprendendo tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

comma 4. Nei territori di protezione, compresi quelli di cui al successivo art. 10 lettere a), b), e c), sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

comma 5. Il 15 per cento del territorio agro - silvo - pastorale regionale utile all'esercizio venatorio può essere così destinato:


a) 8 per cento alle aziende faunistico-venatorie;

b) 5 per cento alle aziende agri - turistiche - venatorie;

c) 2 per cento ai centri privati di produzione della selvaggina.

comma 6. Sul rimanente territorio agro - silvo - pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia, stabilite dagli articoli 18 e 20 della presente legge.

§ Il successivo comma 8 stabilisce che il piano faunistico venatorio regionale, oltre a contenere indirizzi generali sulle attività miranti al giusto equilibrio e conservazione della fauna sul territorio, deve indicare:



a) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere lettere a), b) e c) del successivo art. 10;

b) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi rustici singoli o associati che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a), e b), del successivo art. 10;

c) gli impegni finanziari per la realizzazione degli obiettivi della presente legge;

d) i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistiche venatorie, di aziende agro - turistico - venatorie, di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.

§ l'art. 10, comma 3 della predetta legge regionale n. 19/93 stabilisce che i piani faunistico - venatori provinciali devono prevedere:

a) le oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alle riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione nel territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro soggette a tassa di concessione regionale, nei limiti della presente legge, nelle quali la caccia è consentita ai solo soci da concedersi in gestione con provvedimento della Giunta regionale a chi ne faccia richiesta;

f) le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofili ovvero ad imprenditori singoli o associati;

g) i quagliodromi di superficie normalmente oscillante fra i quattro e dieci ettari, fino al raggiungimento di una superficie massima di 80 ettari, in cui sia consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani da ferma anche mediante l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento da concedersi con provvedimento della Provincia competente per territorio a chi ne faccia richiesta;

h) la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio (legge n. 157 del 1992 art. 14, comma 12).

#### **EVIDENZIATO CHE:**

§ l'ultimo Piano Faunistico - Venatorio Regionale è stato approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 191 del 24/06/1998 e, pertanto, si rende necessario procedere all'aggiornamento e all'approvazione della nuova pianificazione regionale.

#### **RICHIAMATE:**

DGR N. 224 DEL 24-05-2016

4/11



§ la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ss.mm. recante le "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

§ la Legge Regionale 10 agosto 1993 n. 19 e ss.mm. recante le "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

§ la Delibera di Giunta Regionale n. 812/2011 "Piano Faunistico Venatorio Regionale – Approvazione dei criteri per i Piani Faunistici Venatori Provinciali e destinazione d'uso del territorio – Linee Guida";

§ la Delibera Giunta Regionale n. 572/2011 "Piano Faunistico Venatorio Regionale - Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei Piani Faunistici - Venatori delle Province di Campobasso e Isernia - Avvio delle attività di coordinamento".

#### VISTE:

§ la Direttiva 79/409/CEE denominata "Direttiva Uccelli" relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

§ la Direttiva 92/43/CEE denominata "Direttiva Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatica;

§ la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

§ la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

§ la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;

§ il D.P.R. n. 357/87 e ss.mm. recante le norme di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

§ il D.Lgs n. 152/06 e ss.mm. recante le norme in materia ambientale ed, in particolare, le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi;

§ il D.M. 17/10/2007 recante i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS);

§ la Delibera di Giunta regionale n. 889 del 29/07/2008 con la quale la regione ha recepito il D.M. n. 184 del 17/10/2007 che integra la disciplina afferente la gestione dei siti che formano la Rete Natura 2000, in attuazione delle direttive "Habitat" e "Uccelli".

#### CONSIDERATO CHE:

§ con delibera di Giunta regionale n. 891 dell'8 novembre 2010 è stato approvato il documento programmatico d'intesa tra la Regione Molise e le Province di Campobasso ed Isernia, impegnando le stesse a porre in essere le procedure previste dalla citata legge regionale per l'elaborazione del nuovo piano faunistico, comprendendovi tutti gli altri istituti ed adempimenti contemplati dalla L.R. n. 19/93;

§ con delibera di Giunta n. 572 del 4 agosto 2011 si è dato avvio alle attività di coordinamento dei Piani Faunistico - Venatori delle Province di Campobasso e Isernia, in base ai quali la Regione predispone la pianificazione faunistico - venatoria regionale secondo i criteri dei quali l'ISPRAP garantisce l'omogeneità e la congruenza;

§ con la delibera di Giunta n. 812 del 29 settembre 2011 si approvava il documento "Linee guida e





*criteri generali di riferimento per i piani faunistici venatori provinciali e destinazione d'uso del territorio".*

**PRESO ATTO CHE:**

§ con nota prot. n.18785 del 17/06/2015, acquisita al protocollo della Giunta regionale n. 78383 del 09/07/2015, l'Amministrazione Provinciale di Campobasso ha trasmesso il Piano Faunistico Venatorio Provinciale sottoposto al parere di competenza del Servizio "Valutazione Ambientale Strategica" della Regione Molise, giusta Determinazione Dirigenziale n. 6 del 22/04/2015, successivamente adottato con delibera di Giunta Provinciale n. 88 del 27/05/2015 e, quindi, approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 27/3 del 03/06/2015;

§ con nota prot. n.19385 del 27/10/2015, acquisita al protocollo della Giunta regionale n. 120548 del 28/10/2015, l'Amministrazione Provinciale di Isernia ha trasmesso il Piano Faunistico Venatorio Provinciale sottoposto al parere di competenza del Servizio "Valutazione Ambientale Strategica" della Regione Molise, giusta Determinazione Dirigenziale n. 11 del 16/06/2015, successivamente approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n.17 dell'08/10/2015.

**DATO ATTO CHE** con nota prot. n.19469 del 23/02/2016 è stato istituito il tavolo tecnico di coordinamento per la predisposizione della pianificazione faunistico - venatoria regionale.

**ATTESO CHE:**

§ in attuazione delle disposizioni contenute nella L. n. 157/92 e nella L.R. n. 19/93, i piani faunistici - venatori provinciali sono stati predisposti, elaborati ed approvati dalle singole province ed inviati alla Giunta Regionale per il dovuto coordinamento;

§ entrambi i piani faunistici - venatori provinciali sono stati sottoposti alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nel rispetto delle procedure previste dagli artt. 12 - 18 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm. nonché alla procedura di Valutazione di Incidenza (VINCA) ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.;

§ le predette procedure si sono concluse favorevolmente con l'espressione dei pareri motivati positivi ex art. 15 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm. rilasciati dal Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise;

§ le due pianificazioni provinciali contengono tutte le previsioni stabilite dall'art. 10 della L.R. n. 19/93 nonché gli indirizzi generali sulle attività faunistico - venatorie miranti al giusto equilibrio della fauna selvatica e, pertanto, l'azione di coordinamento necessaria per la predisposizione della pianificazione faunistico - venatoria regionale si traduce, essenzialmente, nell'acquisizione dei contenuti riportati nelle singole pianificazioni provinciali e nella loro aggregazione spaziale, previa verifica della coerenza tecnica, giuridica ed amministrativa.

**DATO ATTO CHE:**

- dalle valutazioni elaborate dalla struttura regionale nell'ambito dell'attività di coordinamento emerge che i piani faunistico - venatori delle Province di Campobasso ed Isernia risultano coerenti sia sotto l'aspetto tecnico che giuridico - amministrativo ed, in particolare:

§ rispondono efficacemente alle esigenze pianificatorie previste dalle normative nazionali e regionali di settore;

§ non presentano interferenze spaziali tali da creare disturbo reciproco alle attività faunistico - venatorie;

§ rispettano le indicazioni e le prescrizioni riportate nelle linee guida approvati con delibera di Giunta Regionale n. n. 812 del 29/09/2011;


§ risultano coerenti con le disposizioni normative previste nella L. n. 157/92 e nella L.R. n. 19/93;

§ contengono gli indirizzi generali sulle attività miranti al giusto equilibrio e conservazione della fauna sul territorio.

**ATTESO CHE**, nell'ambito dell'azione di coordinamento, sono stati fissati, tra l'altro:

a) i criteri stabiliti dall'art. 6, comma 8 della L.R. n. 19/93 e ss.mm. ed, in particolare:

§ i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere lettere a), b) e c) dell'art. 10;



§ i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi rustici singoli o associati che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a), e b), dell'art. 10;

§ gli impegni finanziari per la realizzazione degli obiettivi della presente legge;

§ i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistiche venatorie, di aziende agro - turistico - venatorie, di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale;

b) le fattispecie previste dall'art. 7, comma 3 della L. n. 221 del 28 dicembre 2015 ed, in particolare:

§ non si è ritenuto congruo individuare le aree ove consentire il ripopolamento e l'allevamento del cinghiale (*Sus scrofa*);

§ si è previsto il divieto di ripopolamento ed allevamento al solo scopo di ripopolamento della specie cinghiale.

**PRESO ATTO CHE** il Piano Faunistico Venatorio Regionale deriva dal coordinamento dei due Piani Faunistico - Venatori Provinciali che, nel corso della loro elaborazione, sono stati già sottoposti al processo di VAS e VINCA con esito favorevole ed approvati dai rispettivi organi consiliari provinciali.

**DATO ATTO, INFATTI, CHE:**

§ i Piani Faunistico Venatori Provinciali sono stati sottoposti alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed, in particolare, alla procedura di Valutazione di Incidenza (VINCA) in relazione alla presenza dei SIC e delle ZPS;

§ al termine di tali valutazioni l'autorità competente ha espresso parere favorevole a condizione che venissero rispettate le prescrizioni a tutela degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche presenti nei SIC e nella ZPS;

§ le azioni di salvaguardia previste nei predetti Piani di Gestione si riferiscono, essenzialmente, alle matrici agricole e forestali e, comunque, non si evidenziano interferenze tra le azioni su citate e le previsioni indicate nei Piani Faunistico Venatori Provinciali.

**EVIDENZIATO CHE** il Piano Faunistico Venatorio Regionale oggetto del presente provvedimento non ha inciso sugli indirizzi e contenuti dei due Piani Provinciali mantenendo, pertanto, integri i processi di VAS e VINCA già ottenuti.

**VISTA** la delibera n. 772 del 31/12/2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato parte dei Piani di Gestione dei Siti di Importanza Comunitaria ricompresi nella Rete Natura 2000, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Molise 2007/2013.

**RITENUTO**, altresì, di dover prevedere le fattispecie necessarie atte a consentire le attività di monitoraggio ex art. 18 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm. dei due Piani Faunistico Venatori Provinciali.


**EVIDENZIATO CHE** il Piano allegato al presente provvedimento è così strutturato:

- Relazione tecnico illustrativa con rispettivi allegati in Parte prima;
- Pianificazione nella provincia di Isernia con rispettivi allegati (Parte seconda);
- Pianificazione nella provincia di Campobasso con rispettivi allegati (Parte terza);
- Cartografia con rispettivi allegati (Parte quarta).

**EVIDENZIATO**, altresì, che i documenti sopra citati - depositati presso i competenti uffici - per le eccessive dimensioni sono salvati in formato digitale in apposito DVD conservato agli atti anche presso la Giunta regionale.

**EVIDENZIATA** l'attività di confronto operativa tra la Struttura responsabile ed il Consigliere regionale delegato Cristiano Di Pietro.

**RITENUTO**, quindi, di dover proporre alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 7 della L.R. n. 19/93 e ss.mm., l'approvazione del "Piano Faunistico Venatorio Regionale", allegato al presente



provvedimento affinché la stessa possa proporre al Consiglio Regionale l'approvazione definitiva del piano stesso.

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento è soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione regionale n. 376 del 01.08.2014.

**TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:**


1. di approvare, ai sensi dell'art. 6, comma 7 della L.R. n. 19/93 e ss.mm., la proposta di "Piano Faunistico Venatorio Regionale", frutto del coordinamento dei "Piani Faunistico Venatori" delle Province di Campobasso e Isernia, depositata agli atti in apposito DVD presso i competenti uffici e la Giunta regionale;
2. di attestare che il "Piano Faunistico Venatorio Regionale" è così composto:
  - Relazione tecnico illustrativa con rispettivi allegati in Parte prima;
  - Pianificazione nella provincia di Isernia con rispettivi allegati (Parte seconda);
  - Pianificazione nella provincia di Campobasso con rispettivi allegati (Parte terza);
  - Cartografia con rispettivi allegati (Parte quarta).
3. di approvare i criteri previsti dall'art. 6, comma 8 della legge regionale su citata, così come individuati nella Relazione tecnica illustrativa del "Piano Faunistico Venatorio Regionale";
  - a) di fissare le fattispecie previste dall'art. 7, comma 3 della L. n. 221/2015 stabilendo:
  - b) di non poter individuare aree ove consentire il ripopolamento e l'allevamento del cinghiale (Sus scrofa);
4. di porre il divieto assoluto di ripopolamento ed allevamento al solo scopo di ripopolamento della specie cinghiale su tutto il territorio regionale;
5. di demandare a successivi atti le fattispecie necessarie per l'espletamento delle attività di monitoraggio ex art. 18 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm. del "Piano Faunistico Venatorio Regionale";
6. di proporre, quindi, al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 7 della L.R. n. 19/93 e ss.mm., l'approvazione definitiva del "Piano Faunistico Venatorio Regionale" allegato, nonché l'approvazione e la fissazione delle fattispecie indicate nei precedenti punti 2, 3 e 4;
7. di dare mandato al Servizio "Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l'Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria" per l'adozione di tutti gli atti consequenziali compreso la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio regionale;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
9. di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente provvedimento alla normativa in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" di cui al D.L.vo n. 33 del 14/03/2013, per quanto applicabile;
10. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione regionale n. 376 del 01/08/2014.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio  
DOMENICO SCAVO

SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE  
DELLE POLITICHE EUROPEE PER  
AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA –  
ATTIVITA' VENATORIA  
Il Direttore  
GASPARE TOCCI

DGR N. 224 DEL 24-05-2016

8/11




**PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, anche ai fini dell'articolo 56, comma 6, del Decreto Legislativo n. 118/2011, e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, 24-05-2016

**SERVIZIO COORDINAMENTO E  
GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE  
PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E  
PESCA – ATTIVITA' VENATORIA**

**Il Direttore  
GASPARE TOCCI**



**VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D'AREA**

Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell'AREA SECONDA.

Campobasso, 24-05-2016

IL DIRETTORE DELL'AREA SECONDA  
MASSIMO PILLARELLA

---

**VISTO DEL DIRETTORE GENERALE**


Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.

PROPONE

a DI LAURA FRATTURA PAOLO l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, 24-05-2016

IL DIRETTORE GENERALE  
MASSIMO PILLARELLA





Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

**IL SEGRETARIO**  
**MARIOLGA MOGAVERO**

**IL PRESIDENTE**  
**PAOLO DI LAURA FRATTURA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs 07/03/2005, 82





---

# PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE



---

2016 – 2021

Direzione Generale della Giunta

Area Seconda

Servizio "Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l'Agricoltura,  
Acquacoltura e Pesca – Attività Venatorie"



## INTRODUZIONE

La base normativa su cui si fonda un Piano faunistico - venatorio risiede nel comma 1 dell'articolo 10 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 che cita testualmente: *"Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico - venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio"*.

Le Amministrazioni coinvolte nelle procedure di pianificazione trovano nella redazione del Piano Faunistico Venatorio lo strumento principale di programmazione.

Il precedente piano regionale del 1998 aveva individuato e tracciato i criteri formanti la pianificazione di settore; alla luce delle nuove normative e sulla base delle conoscenze scientifiche aggiornate il presente documento diventa un nuovo ed aggiornato punto di riferimento delle strategie funzionali volte ad ottimizzare la gestione faunistica del territorio molisano.

L'aggiornamento realizzato è frutto della coordinazione dei due Piani provinciali già sottoposti a processi di VAS e VINCA con relativi pareri favorevoli.

Il nuovo Piano faunistico regionale è così articolato:

- Relazione tecnico illustrativa.
- PARTE I: Allegato alla Relazione tecnico illustrativa.
- PARTE II: La pianificazione nella Provincia di Isernia comprensiva di Valutazione Ambientale Strategica.
- PARTE III: La pianificazione nella Provincia di Campobasso comprensiva di Valutazione Ambientale Strategica.
- PARTE IV: Cartografia.



## *indice*

### **PARTE I RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA**

1. Premessa
  2. Il Quadro normativo di riferimento
    - 2.1 Il quadro normativo internazionale
    - 2.2 Il quadro normativo nazionale
    - 2.3 Il quadro normativo regionale
  3. Percorso procedurale di predisposizione ed approvazione del piano faunistico – venatorio regionale
    - 3.1 La pianificazione faunistico – venatoria provinciale e regionale
    - 3.2 La pianificazione faunistico - venatoria provinciale - percorso procedurale di approvazione perseguito dalle province di Campobasso e Isernia
    - 3.3 La pianificazione faunistico - venatoria regionale – predisposizione, azione di coordinamento e relazioni con il procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS)
  4. Piani faunistici venatori provinciali - Sintesi descrittiva
    - 4.1 Determinazione del territorio agro - silvo pastorale (TASP) e del TASP utile all'esercizio venatorio (TASPUEV)
    - 4.2 Piani faunistico venatori provinciali - Individuazione degli istituti faunistici venatori sul territorio
  5. Piano faunistico venatorio - regionale - Coordinamento dei piani provinciali e predisposizione del piano regionale
    - 5.1 Verifica della coerenza tecnica, giuridica ed amministrativa dei due piani provinciali
    - 5.2 Acquisizione dei contenuti dei due piani faunistici venatori provinciali
    - 5.3 Fissazione dei criteri stabiliti dall'art. 6, comma 8 della L.R. n. 19/93 e ss.mm.
    - 5.4 Individuazione delle aree ove porre il divieto di allevamento ed immissione della specie cinghiale (*Sus scrofa*)
- Allegati in Cartella digitale "Parte I"

### **PARTE II LA PIANIFICAZIONE NELLA PROVINCIA DI ISERNIA** Allegati in Cartella digitale "Parte II"

**Decisione finale (sottocartella)**

Delibera di consiglio provinciale n°27 dell'8 ottobre 2015

**Indicazioni visione piano (sottocartella)**

Indicazione del luogo ove è possibile visionare il piano


**Parere motivato (sottocartella)**

Allegato "1" alle matrici di screening

Allegato "2" Mitigazioni generali

Allegato "A1" Valutazione di Incidenza

Cronistoria amministrativa del processo per la valutazione ambientale strategica



**Documento istruttorio dei contenuti del rapporto ambientale secondo quanto disposto dell'allegato VI alla parte seconda della proposta di piano faunistico venatorio della Provincia di Isernia**

**Dichiarazione di sintesi e modalità monitoraggio (sottocartella)**

**Dichiarazione di Sintesi**

**Introduzione**

**1. Le fasi del procedimento**

1.1 Il coordinamento interprovinciale

1.2 La fase preliminare

1.3 La elaborazione della Proposta di Piano del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza

1.4 Adozione della proposta di Piano, del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza

1.5 Le consultazioni

1.6 Espressione del parere motivato

1.7 Approvazione

2. Modalità con cui si è tenuto conto delle considerazioni ambientali del rapporto ambientale nel PFVP

3. Modalità con cui si è tenuto conto delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato nel PFVP

3.1 Risultanze delle consultazioni

3.2 Risultanze del parere motivato ed approfondimenti richiesti

4. Ragioni per le quali è stato scelto il Piano

5. Modalità di realizzazione del monitoraggio ambientale

**Elaborati piano faunistico venatorio (sottocartella)**

**Relazione del PFV della Provincia di Isernia**

**1. Analisi del sistema territoriale**

1.1 Inquadramento territoriale

1.2 Distribuzione della popolazione e dinamica demografica

1.3 Aspetti geologici

1.4 Aspetti vegetazionali

1.5 Aspetti meteo - climatici

1.6 Idrografia

1.7 Condizioni dell'attività agricola

1.8 Analisi dei vincoli ambientali

1.8.1 Istituti di tutela internazionali

1.8.2 Istituti di tutela nazionali e regionali

**2. Analisi dell'attività venatoria**

2.1 Quadro normativa di riferimento

2.1.1 Normativa regionale

2.1.2 Normativa nazionale

2.1.3 Normativa internazionale

2.2 Il piano faunistico venatorio provinciale

2.2.1 Stato di fatto

2.3 Consistenza ed evoluzione dell'utenza venatoria

2.4 Assetto faunistico delle specie presenti in provincia


2.4.1 Avifauna

2.4.2 Mammalofauna

2.4.3 Specie di interesse venatorio/gestionale e conservazionistico

2.5 Le reti di connessione ecologica

2.5.1 Le rotte migratorie



- 2.5.2 La rete ecologica e la fauna terrestre
- 2.6 I centri per l'allevamento ed il recupero della fauna
  - 2.6.1 Centri di allevamento della fauna di interesse venatorio
  - 2.6.2 Centri di recupero della fauna selvatica
- 3. Strategia attuativa
  - 3.1 Obiettivi ed azioni della pianificazione faunistica
  - 3.2 Le strategie gestionali della proposta di piano
  - 3.3 Analisi swot
- 4. Definizione dell'assetto faunistico – venatorio del territorio
  - 4.1 Calcolo della superficie agro – silvo – pastorale (tasp)
  - 4.2 I comprensori faunistici omogenei
  - 4.3 Destinazione differenziata del territorio
- 5. Indicazioni gestionali
  - 5.1 Attività di immissione e di controllo numerico di alcune specie
  - 5.2 Attività di formazione dei cacciatori
  - 5.3 Attività di monitoraggio e di studio
  - 5.4 Miglioramento ambientale

**Bibliografia**

**Elenco elaborati**


**Allegati Cartografici**

**Valutazione Ambientale Strategica (sottocartella)**

**Rapporto Ambientale**

**Introduzione**

- 1. Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ed il Piano Faunistico - Venatorio Provinciale
  - 1.1 Quadro normativo di riferimento
  - 1.2 Obiettivi della VAS
  - 1.3 Struttura del procedimento di VAS
  - 1.4 Assoggettabilità del PFV al procedimento di VAS
  - 1.5 Competenze e soggetti interessati
  - 1.6 Struttura del procedimento per il coordinamento regionale dei PFVP e delle VAS
  - 1.7 La consultazione preliminare
- 2. Analisi del sistema territoriale provinciale
  - 2.1 Inquadramento territoriale
  - 2.2 Distribuzione della popolazione e dinamica demografica
  - 2.3 Aspetti geologici
  - 2.4 Aspetti vegetazionali
  - 2.5 Aspetti meteo – climatici
  - 2.6 Idrografia
  - 2.7 Utilizzo del suolo e attività agricole
  - 2.8 Analisi dei vincoli ambientali
  - 2.9 Assetto faunistico
  - 2.10 Attività venatoria
- 3. La proposta di Piano Faunistico - Venatorio Provinciale
  - 3.1 Quadro normativo di riferimento
  - 3.2 Procedimento di elaborazione del PFVP
  - 3.3 Obiettivi ed azioni della pianificazione faunistica
  - 3.4 Le strategie gestionali della proposta di piano



- 3.5 Sintesi della proposta di piano
- 4. Analisi degli impatti ambientali significativi e delle interazioni connesse all'attuazione del piano
  - 4.1 Analisi di coerenza interna ed esterna
  - 4.2 Analisi degli impatti ambientali significativi
  - 4.3 Analisi degli scenari pianificatori
  - 4.4 Le misure e gli indirizzi per la mitigazione e la compensazione degli effetti attesi
  - 4.5 Il piano di monitoraggio

Conclusioni

Bibliografia

#### **ALLEGATO A: Studio per la valutazione dell'incidenza**

##### **Sintesi Non Tecnica**

###### **Introduzione**

1. Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica
2. Analisi del sistema territoriale provinciale
3. La proposta di Piano Faunistico - Venatorio Provinciale
4. Analisi degli impatti ambientali significativi e delle interazioni connesse all'attuazione del piano


Conclusioni

##### **Studio Di Valutazione Di Incidenza**

1. Lo studio per la Valutazione dell'Incidenza (VI) ed il Piano Faunistico - Venatorio Provinciale (PFVP)
  - 1.1 Quadro normativo di riferimento
  - 1.2 Struttura del procedimento di VI
2. Le caratteristiche della proposta di Piano Faunistico - Venatorio Provinciale
  - 2.1 Obiettivi ed azioni della pianificazione faunistica
  - 2.2 Le strategie gestionali della proposta di piano
  - 2.3 Sintesi della proposta di piano
3. Le caratteristiche della Rete Natura 2000 in Provincia di Isernia
  - 3.1 Distribuzione sul territorio provinciale di SIC e ZPS
  - 3.2 Enti gestori e piani di gestione
  - 3.3 Caratteristiche delle aree della Rete Natura 2000
  - 3.4 Le interrelazioni tra Rete Natura 2000 e proposta di PFVP
4. Analisi delle possibili incidenze tra azioni del PFVP ed i siti della Rete Natura 2000
  - 4.1 Possibili fonti di incidenza
  - 4.2 Valutazione della significatività dell'incidenza

Conclusioni

Bibliografia



**PARTE III**  
**LA PIANIFICAZIONE NELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO**  
Allegati in Cartella digitale "Parte III"

**Decisione finale (sottocartella)**

DGR n. 27\_3 del 03/06/2015

**Indicazioni visione piano (sottocartella)**

Indicazione del luogo ove è possibile visionare il piano

**Parere motivato e valutazioni ambientali (sottocartella)**

DD Regione Molise n.6 del 22/04/2015

Cronistoria amministrativa del processo per la valutazione ambientale

Documento istruttorio dei contenuti del rapporto ambientale secondo quanto disposto nell'Allegato VI alla parte seconda della proposta di PFV della Provincia di Campobasso

Breve descrizione del progetto/piano

Prescrizioni e mitigazioni di carattere generale da rispettare nei siti della Rete Natura 2000 N. 17 Matrici dello screening

**Dichiarazione di sintesi (sottocartella)**


Dichiarazione di sintesi - modalità monitoraggio

1. Introduzione
2. Processo decisionale seguito
  - 2.1 Fase preliminare e redazione del rapporto ambientale
    - 2.1.1. Raccolta delle proposte da parte dei portatori di interesse e del territorio
    - 2.1.2. Approvazione della proposta di piano da parte della giunta provinciale e redazione del rapporto ambientale
  - 2.2 Consultazioni
  - 2.3 Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione – espressione del parere motivato
    - 2.3.1. Espressione del parere motivato – prescrizioni e mitigazioni da adottare
3. Modalità con cui si è tenuto conto delle considerazioni ambientali del rapporto ambientale
4. Modalità con cui si è tenuto conto delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato
  - 4.1 Esito delle consultazioni
  - 4.2 Risultanze del parere motivato e chiarimenti ed approfondimenti richiesti
    - 4.2.1 Chiarimenti ed approfondimenti
5. Modalità di realizzazione del monitoraggio ambientale

**Elaborati piano faunistico venatorio (sottocartella)**

Atti amministrativi  
Calcolo del T.A.S.P  
Quadro Confronto  
Relazione illustrativa

1. Premessa
2. Il quadro normativo complessivo
  - 2.1 - Il quadro normativo nazionale
  - 2.2 - Il quadro normativo regionale




- 2.2.1 - La pianificazione faunistico – venatoria provinciale e regionale
- 3. La pianificazione faunistico – venatoria provinciale
  - 3.1 Determinazione del territorio agro-silvo-pastorale (tasp)
    - 3.1.1 Metodologia di calcolo del territorio agro-silvo- pastorale (tasp)
  - 3.2 Quantificazione della superficie da sottoporre a tutela (art. 10, c. 3 della l.r. n. 19/93 e ss.mm.)
  - 3.3 Quantificazione della superficie disponibile per ambiti privati (art. 6, comma 5 della L.R. n. 19/93 e ss.mm.)
  - 3.4 Quantificazione del territorio agro-silvo-pastorale oggetto di gestione programmata della caccia (art. 6, comma 6 della l.r. n. 19/93 e ss.mm.)
  - 3.5 Istituti di protezione e di produzione della fauna selvatica
    - 3.5.1 Oasi di protezione
    - 3.5.2 Zone di ripopolamento e cattura
    - 3.5.3 Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
    - 3.5.4 Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
    - 3.5.5 Zone addestramento cani e quagliodromi
- 4. La pianificazione faunistico – venatoria provinciale e la valutazione ambientale strategica (VAS)
- 5. La pianificazione predisposta dalla struttura provinciale e l'iter tecnico amministrativo della VAS
  - 5.1 Iter amministrativo seguito
    - 5.1.1 Fase preliminare
    - 5.1.2 Approvazione della proposta di piano da parte della giunta provinciale e redazione del rapporto ambientale
    - 5.1.3 Consultazioni
    - 5.1.4 Espressione del parere conclusivo motivato da parte della regione molise sulla valutazione ambientale strategica (VAS)
- 6. La nuova pianificazione faunistico – venatoria provinciale
  - 6.1 Considerazioni generali
  - 6.2 Metodologie generali utilizzate per la localizzazione degli istituti faunistici sul territorio
  - 6.3 Descrizione degli istituti faunistici prescrizioni generali e speciali da adottare per la gestione e salvaguardia delle specie selvatiche e floristiche
  - 6.4 Prescrizioni generali e speciali da adottare per la gestione e salvaguardia delle specie selvatiche e floristiche

## Valutazioni Ambientali

### Rapporto Ambientale


- 1. Premessa
- 2. Inquadramento normativo in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)
  - 2.1 Il quadro normativo comunitario e nazionale
  - 2.2 Il quadro normativo regionale
- 3. Inquadramento normativo in materia di pianificazione faunistico – venatoria
  - 3.1 Il quadro normativo complessivo
    - 3.1.1 Convenzioni internazionali
    - 3.1.2 Normativa comunitaria
    - 3.1.3 Normativa nazionale
  - 3.2 Il quadro normativo nazionale
  - 3.3 Il quadro normativo regionale
    - 3.3.1 La pianificazione faunistico – venatoria provinciale e regionale
- 4. Normativa di riferimento della VAS in relazione al piano faunistico-venatorio provinciale
- 5. Aspetti procedurali della VAS
  - 5.1 Competenze VAS del PFVP
  - 5.2 Percorso metodologico per la VAS



- 5.2.1. Piano faunistico venatorio provinciale, schema iteramministrativo di approvazione
- 6. Quadro ambientale
  - 6.1 Inquadramento climatico
  - 6.2 Caratterizzazione idrologica e idrogeologica
  - 6.3 Lineamenti geografici, morfologici e geomorfologici
  - 6.4 Paesaggi naturali
    - 6.4.1 Il paesaggio vegetale
    - 6.4.2 La fauna
  - 6.5 Attività agricole
  - 6.6 Attività zootecniche
  - 6.7 Urbanizzazione e demografia
    - 6.7.1 Demografia dei cacciatori
  - 6.8 Siti della rete natura 2000 interessati dall'attuazione del piano faunistico venatorio provinciale
    - 6.8.1 Habitat e specie floristiche di interesse comunitario
    - 6.8.2 Fauna omeoterma di interesse comunitario
  - 6.9 Attività venatoria
  - 6.10 Fauna selvatica ed attività antropiche
- 7. La proposta di piano faunistico - venatorio della provincia di Campobasso
  - 7.1 Obiettivi e azioni individuati nel PFVP.
    - 7.1.1 Pianificazione territoriale
    - 7.1.2 Attività di tipo gestionale
- 8. Analisi della coerenza
  - 8.1 Coerenza interna
  - 8.2 Coerenza esterna: compatibilità della proposta di PFVP con la pianificazione e la programmazione vigente
    - 8.2.1 La coerenza degli obiettivi del PFVP con gli obiettivi di protezione ambientale

#### Rapporto Preliminare VAS

- 1. Premesse
- 2. Inquadramento normativo in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
  - 2.1 Il quadro normativo comunitario e nazionale
  - 2.2 Il quadro normativo regionale
- 3. Inquadramento normativo in materia di pianificazione faunistico - venatoria
  - 3.1 Il quadro normativo complessivo
  - 3.2 Il quadro normativo nazionale
  - 3.3 Il quadro normativo regionale
- 4. La Valutazione Ambientale Strategica rispetto alla pianificazione faunistico - venatoria
  - 4.1 Normativa di riferimento
  - 4.2 Aspetti procedurali e competenze
  - 4.3 Percorso metodologico per la Valutazione Ambientale Strategica
- 5. Materiali e metodo da utilizzare nella redazione della proposta di Piano Faunistico - Venatorio Provinciale (PFVP)
  - 5.1 Situazione attuale della pianificazione faunistico - venatoria provinciale
  - 5.2 Individuazione degli obiettivi e degli ambiti di influenza della nuova pianificazione
  - 5.3 Caratteri generali posti alla base della proposta di pianificazione
  - 5.4 Basi informative e banche dati di riferimento
  - 5.5 Articolazione e contenuti del Piano Faunistico Venatorio Provinciale
- 6. Possibili impatti ambientali conseguenti all'attuazione del PFVP
  - 6.1 Analisi ambientale del territorio ed indicatori
  - 6.2 Individuazione e descrizione dei possibili impatti derivanti dall'attuazione del Piano
  - 6.3 Effetti ed interazioni del Piano sui sistemi e sulle componenti ambientali



7. Portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale
8. Proposta struttura del rapporto ambientale
9. Siti della Rete Natura 2000 interessate dall'attuazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale
10. Consultazione preliminare
  - 10.1 Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, degli Enti territoriali interessati e del pubblico interessato
  - 10.2 Questionario guida per la stesura dei contributi da parte dei soggetti consultati
11. Bibliografia

#### Sintesi non tecnica

1. Introduzione: la sintesi non tecnica
  - 1.1. La procedura di VAS: riferimenti normativi e metodologici
2. Quadro ambientale
3. La proposta di Piano Faunistico - Venatorio della Provincia di Campobasso
4. Analisi della coerenza
  - 4.1 Coerenza interna
  - 4.2 Coerenza esterna: Compatibilità della proposta di PFVP con la pianificazione e la programmazione vigente
5. Analisi di compatibilità ambientale del PFVP
  - 5.1 Miglioramenti ambientali, tutela e ripristino degli habitat naturali
6. Scenario di riferimento
  - 6.1 Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua probabile evoluzione senza l'attuazione del PFVP
  - 6.2 Difficoltà riscontrate
  - 6.3 Scelta delle alternative
7. Misure di mitigazione e/o di compensazione
8. Il sistema di monitoraggio

#### Studio Valutazione di Incidenza

1. Premessa
2. Elenco degli acronimi utilizzati
3. Introduzione
4. Normativa di riferimento
5. Caratteristiche del piano/ progetto
6. Inquadramento ambientale di area vasta
7. Il paesaggio della provincia
8. Inquadramento faunistico
9. I Sic e le Zps del territorio provinciale
10. Valutazione delle incidenze
11. Relazioni spaziali tra i Sic della provincia e gli istituti faunistici e relative incidenze
12. Sic IT7222109 - Monte Saraceno
13. Sic IT7222127 - F. Trigno (confluenza Verrino - Castellelce)
14. Sic IT7222214 - Calanchi Pisciarello-Macchia Manes
15. IT7222216 - Foce Biferno-litorale di Campomarino
16. Sic IT7222217 - Foce Saccione-Bonifica Ramitelli
17. Sic IT7222247 - Valle Biferno da conf.za t. Quirino al lago Guardalfiera - T.Rio
18. Sic/ Zps IT7222248 - lago di Occhito
19. Sic IT7222249 - lago di Guardalfiera - M. Peloso
20. Sic IT7222250 - Bosco Casale - Cerro del Ruccolo
21. Sic/ Zps IT7222253 - Bosco Ficarola
22. Sic IT7222256 - Calanchi di Civitacampomarano
23. Sic/ Zps IT7222287 - La Gallinola - M. Miletto - Monti del Matese





24. Sic IT7222295 - Monte Vairano
25. Sic/ Zps IT7222296 - Sella di Vinchiaturò
26. Sic IT7228221 - Foce Trigno - Marina di Petacciato
27. Sic IT7228226 - Macchia nera - Colle Serracina
28. Sic/ Zps IT7228229 - Valle F. Biferno (Diga - Guglionesi)
29. Valutazione degli impatti negli altri SIC e misure di mitigazione
30. Indice di pressione venatoria: significato e calcolo
31. Conclusioni
32. Bibliografia

**ALLEGATO I - Descrizione dell'attributo CORINE LAND COVER III livello di dettaglio per le categorie 1 e 2, IV e V livello di dettaglio per la categoria 3**

**PARTE III  
CARTOGRAFIA**

Allegati in Cartella digitale "Parte IV"

- Carta Istituti faunistici di interesse venatorio nella Provincia di Campobasso - stato attuale
- Carta Istituti faunistici di interesse venatorio nella Provincia di Campobasso - I Attuazione
- Carta Istituti faunistici di interesse venatorio nella Provincia di Campobasso - II Attuazione
- Carta Istituti faunistici di interesse venatorio nella Provincia di Campobasso - III Attuazione
- Carta Istituti faunistici di interesse venatorio nella Provincia di Campobasso - IV Attuazione
- Carta Istituti faunistici di interesse venatorio nella Provincia di Campobasso - V Attuazione
- Carta Istituti faunistici di interesse venatorio nella Provincia di Campobasso - sintesi
- Carta Istituti faunistici di interesse venatorio nella Provincia di Isernia
- Carta regionale degli Istituti faunistici di interesse venatorio ed indicazione delle Aree protette e Rete Natura 2000
- Elenco Istituti faunistici della Provincia di Isernia
- Elenco Istituti faunistici della Provincia di Campobasso



**PARTE I**  
**RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA**



## PREMESSA

La salvaguardia e la conservazione delle specie selvatiche è stata, da sempre, oggetto di attenzione da parte della comunità internazionale e nazionale attraverso la promozione di convenzioni e l'emanazione di specifiche normative di settore. La materia è regolamentata in primis dalle pianificazioni faunistico - venatorie regionali, frutto del coordinamento delle pianificazioni predisposte ed approvate dalle singole province.

La Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante le *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* e s.m.i. prevede, con l'articolo 10 *"Piani faunistico-venatori"*, che le regioni realizzino ed adottino, per una corretta politica di gestione del patrimonio naturale, un piano faunistico - venatorio all'interno del quale vengano individuati gli indirizzi generali sulle attività miranti al giusto equilibrio e conservazione della fauna selvatica e la destinazione differenziata del territorio ai fini della salvaguardia della stessa.

Il Piano Faunistico venatorio rappresenta quindi, lo strumento fondamentale con il quale le regioni definiscono le linee di pianificazione e di programmazione delle attività da svolgere sull'intero territorio per la conservazione e gestione delle popolazioni faunistiche e, nel rispetto delle finalità di tutela perseguite dalle normative vigenti, per il prelievo venatorio.

La Regione Molise, con l'emanazione della L.R. 10 agosto 1993, n.19 e ss.mm. *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*, ha fissato i criteri generali per la redazione dei piani faunistici - venatori provinciali e del piano faunistico - venatorio regionale.

Sulla base delle pianificazioni faunistico - venatorie predisposte dalle Province di Campobasso ed Isernia, il Servizio di "Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l'Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatorie" della Regione Molise ha provveduto a redigere il presente Piano Faunistico - Venatorio Regionale, frutto del coordinamento delle pianificazioni provinciali.

La nuova pianificazione regionale, valida per il quinquennio 2016 - 2021, è stata aggiornata rispetto a quella precedente (1998 - 2003) nel rispetto sia delle nuove normative regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali, sia sulla base delle nuove e numerose conoscenze tecnico - scientifiche acquisite negli ultimi anni, in coerenza con gli indirizzi dettati dal "Primo documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico - venatoria" realizzato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

## IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

### 2.1 - IL QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE

Il quadro di riferimento complessivo, a cui si è fatto riferimento per la redazione del Piano Faunistico - Venatorio Regionale, contempla le seguenti norme internazionali, nazionali e regionali.

#### 2.1.1 - Normativa internazionale

##### 2.1.1.1 - Convenzioni Internazionali

*Convenzione di Parigi, 1950:* sottoscritta a Parigi il 18 ottobre del 1950, ratificata dall'Italia con Legge n. 812/1978 è relativa alla protezione degli uccelli selvatici. Impegna gli Stati aderenti a proteggere gli uccelli nella fase di riproduzione e le specie migratorie nel periodo di migrazione e di svernamento. Vieta il prelievo e la distruzione dei nidi durante la riproduzione e regola l'utilizzo di alcuni strumenti per la cattura degli uccelli.


*Convenzione di Ramsar, 1971:* relativa alla tutela delle zone umide riconosciute, sottoscritta a Ramsar il 2 febbraio del 1971 e recepita dall'Italia con il DPR n. 448/1976. Prevede che gli Stati aderenti individuino le zone umide di maggiore importanza per la riproduzione e la sosta degli uccelli acquatici. Gli Stati si impegnano ad adottare la protezione di tali zone mediante l'istituzione di aree protette.

*Convenzione di Washington, 1973:* denominata in codice C.I.T.E.S. relativa alla regolamentazione del commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Viene sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, ratificata dall'Italia con la legge n.874/1975 e resa esecutiva nel 1980 con successivi decreti amministrativi e normativi. La C.I.T.E.S. è compresa nelle attività del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) ed è attualmente applicata da oltre 130 Stati.

*Convenzione di Bonn, 1979:* relativa alla conservazione delle specie di uccelli migratori. E' stata ratificata dall'Italia con la legge n. 42/1983 ed impegna gli Stati aderenti alla protezione delle specie migratrici e alla tutela e miglioramento ambientale dei loro habitat di riproduzione e sosta, con particolare riguardo a quelle indicate negli allegati alla convenzione.

*Convenzione di Berna, 1979:* relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa. E' stata sottoscritta a Berna il 19 settembre 1979, approvata dalla CE nel 1981 con la decisione n.72/82 e successivamente recepita dall'Italia con legge n.503/1981.

Con tale normativa gli Stati aderenti si impegnano ad adottare misure, regolamenti, leggi indispensabili per la protezione degli habitat e delle specie di flora e fauna selvatica, con particolare attenzione a quelle contenute nei seguenti allegati:



- Allegato I: specie di flora rigorosamente protette;
- Allegato II: specie di fauna rigorosamente protette;
- Allegato III: specie di fauna protetta;
- Allegato IV: mezzi e metodi di uccisione e cattura vietate.

*Convenzione di Rio de Janeiro 1992*, relativa alla tutela della biodiversità a livello mondiale. E' stata sottoscritta a Rio de Janeiro il 15 giugno 1992, ratificata dall'Italia con legge n° 124/94 ed è relativa alla conservazione della biodiversità. Essa impegna le parti contraenti ad istituire sistemi locali di aree protette e di tutela degli ecosistemi. Prevede anche l'attivazione di piani d'azione per la salvaguardia ed al ripristino di particolari siti ecologici e biologici.

*Convenzione di Barcellona, 1995*: per la protezione del bacino del Mar Mediterraneo sottoscritta il 10 giugno del 1995, ratificata dall'Italia con legge n. 175/99, è relativa alla protezione, salvaguardia e gestione degli ambienti costieri che hanno un elevato valore ambientale e socio-culturale e delle specie animali e vegetali in pericolo di estinzione nell'area mediterranea. Gli Stati aderenti si impegnano a costituire zone di protezione speciale e ad adottare misure idonee per la protezione e conservazione delle specie. Negli allegati alla convenzione sono riportate anche le specie in pericolo o minacciate.


*Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia (African-Eurasian Waterbird Agreement - AEWA)*: a cui l'Italia ha aderito con legge n. 66 del 6.2.2006, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn (comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio. In particolare, viene richiesto l'utilizzo di cartucce atossiche, la raccolta di informazioni sui camieri effettuati ed il controllo del bracconaggio.

#### 2.1.1.2 - Normativa Comunitaria

*Direttiva 79/409/CEE del 12 aprile 1979*, denominata Direttiva "Uccelli", relativa alla conservazione degli uccelli selvatici. Successivamente aggiornata e modificata (Direttive UE 85/411, 86/122, 91/244, 97/49, 2009/147), è stata recepita dall'Italia con la legge n. 157/92 e ss.mm.

La Direttiva considera gli uccelli migratori un patrimonio comune a tutti gli Stati Europei ed introduce il concetto di problema ambientale transnazionale e, quindi, con implicazioni di responsabilità comuni. Di conseguenza, gli Stati dell'Unione Europea si impegnano ad adottare misure per mantenere le popolazioni di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico attraverso l'istituzione delle zone di protezione speciale (ZPS), la conservazione degli habitat di interesse comunitario, il ripristino dei biotopi danneggiati e l'incremento della biodiversità con la creazione di nuovi biotopi. Tale direttiva comprende i seguenti allegati:

- Allegato I: elenco delle specie soggette a misure speciali di conservazione in quanto minacciate di sparizione o perché considerate rare. Le stesse misure devono essere applicate per le specie migratrici per quanto interessa le aree di riproduzione, di muta o di svernamento;



- Allegato II/1 e II/2: elenco delle specie che possono essere oggetto di prelievo venatorio;
- Allegato III/1 e III/2: elenco delle specie che possono essere oggetto di atti come vendita o commercio che di regola sono vietati;
- Allegato III/3: elenco delle specie oggetto di studi da parte della commissione UE;
- Allegato IV: mezzi o metodi di caccia vietati;
- Allegato V: argomenti di studio o ricerca di particolare interesse.

*Direttiva 2006/105/CE del 20 novembre 2006: adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE in materia di ambiente, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania.*

*Direttiva 43/92/CEE del 21 maggio 1992: denominata Direttiva "Habitat", relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche. E' stata recepita dall'Italia con il DPR 8 settembre 1997 n. 357 e promuove il mantenimento della biodiversità nel territorio dell'Unione Europea in considerazione del fatto che gli habitat naturali progressivamente si degradano e si riducono di estensione ed un numero sempre crescente di specie selvatiche è minacciato. La direttiva tiene in debita considerazione le esigenze economiche, sociali e culturali delle popolazioni locali e cerca di favorire l'equilibrio tra il mantenimento della biodiversità e le attività produttive sostenibili. Essa promuove la costituzione di una rete ecologica europea diffusa, (successivamente denominata "Rete Natura 2000"), che ingloba i siti per la conservazione degli habitat naturali di interesse comunitario elencati nell'allegato I nonché per la salvaguardia delle specie vegetali ed animali elencate nell'allegato II.*

*Direttiva 2001/42/CEE del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Tale normativa stabilisce che i piani territoriali devono essere sottoposti ad una valutazione dei loro effetti sull'ambiente ed in particolare sugli habitat e sulle specie vegetali ed animali considerate di importanza comunitaria ai sensi delle direttive europee 409/79/CEE e 43/92/CEE.*


*Decisione della Commissione U.E. del 7 dicembre 2004, che individua, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale.*

*Decisione della Commissione U.E. del 28 marzo 2008, che individua, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.*

## **2.2 - IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE**

### **2.2.1 - La legge quadro n. 157/1992 e ss.mm.**

Detta le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e rappresenta il quadro di riferimento generale in materia di protezione della fauna e regolamentazione dell'esercizio venatorio. Tale normativa recepisce le direttive CEE n. 409/79, 411/85 e 244/91 sulla conservazione degli uccelli selvatici



e attua i principi contenuti nella convenzione di Parigi del 1950 (relativa alla protezione degli uccelli) e della convenzione di Berna del 1979 (relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa). I principi che ispirano tale disciplina sono imperniati sull'appartenenza della fauna selvatica allo Stato e sulla necessità di consentire il prelievo venatorio nelle forme e nei limiti stabiliti dalle legge stessa. Infatti, tale normativa individua le specie cacciabili e quelle particolarmente protette, fissa le modalità a cui si devono attenere le regioni nell'ambito delle proprie funzioni, individua le modalità e i contenuti per la predisposizione dei calendari venatori e dei piani faunistici venatori regionali e provinciali.

Sotto l'aspetto pianificatorio, l'art. 10 della predetta norma stabilisce che il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) nazionale è soggetto a pianificazione faunistico - venatoria finalizzata:

- *alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie per quanto attiene le specie carnivore;*
- *al conseguimento della densità ottimale e alla conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, per quanto riguarda le altre specie.*

Essa è realizzata dalle Regioni e dalle Province mediante la destinazione differenziata del territorio (art. 10 comma 2) nel quale prevedere una quota compresa tra il 20 e il 30% (art. 10 comma 3) a protezione della fauna selvatica (in dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni). In tali aree vige il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione e la cura della prole.

La stessa norma stabilisce, altresì, che il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 15% a caccia riservata a gestione privata e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; sul restante territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali, i commi 7 e 8 dell'art. 10 stabiliscono che le Province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistici venatori nel quale comprendere:

- a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

- c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
- e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
- f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c);
- g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli *habitat* naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
- h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

Il comma 10 dello stesso art. 10, stabilisce, altresì, che *le Regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7*, secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11 (...).

#### 2.2.2 - Le normative correlate

In materia di protezione della fauna selvatica e salvaguardia degli *habitat* naturali sono state emanate, altresì, le seguenti ulteriori normative nazionali:

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394  
*Legge quadro sulle aree protette*
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357  
*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*



- Legge 3 ottobre 2002, n. 221  
*Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di protezione della fauna selvatica onmeoterma e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE*
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120  
*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*
- Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007  
*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*
- Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009  
*Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE*
- Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 aprile 2010  
*VI elenco ufficiale delle aree protette*
- Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 marzo 2012  
*Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE*
- Legge 28 dicembre 2015 n. 221  
*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*

Istituzione di parchi e riserve naturali:

- R.D. legge 11 gennaio 1923, n.257  
*Istituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo*
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1990  
*Ampliamento del Parco Nazionale d'Abruzzo con il comprensorio delle Mainarde.*
- DD.MM. 11 settembre 1971 e 29 marzo 1972  
*Istituzione Riserva Naturale Statale di Monte di Mezzo*
- DD.MM. 11 settembre 1971 e 13 luglio 1977  
*Istituzione Riserva Naturale Statale di Collemeluccio*
- DD.MM. 11 aprile 1982 e 30 novembre 1983  
*Istituzione Riserva Naturale Statale di Pesche*

## 2.3 - IL QUADRO NORMATIVO REGIONALE

### 2.3.1 - La legge regionale di riferimento e le normative correlate

La Regione Molise, con legge regionale 10 agosto 1993 n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, ha recepito i principi e le norme stabilite dalla L. n. 157/92. Tale normativa costituisce il riferimento principale in materia di protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in ambito regionale.

Sulla materia sono state emanate, altresì, le seguenti ulteriori normative:


*Leggi Regionali:*

- Legge Regionale del 17 luglio 2001, n. 19  
*Modifica all'articolo 10, comma quinto della Legge Regionale del 10 agosto 1993, ad oggetto "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*
- Legge Regionale del 20 maggio 2004, n. 15  
*Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale del 10 agosto 1993, n. 19 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*
- Legge regionale 20 ottobre 2004, n.23  
*Realizzazione e Gestione delle Aree Naturali Protette*
- Legge regionale 3 dicembre 2004, n. 30  
*Ulteriori modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*
- Legge regionale 5 maggio 2005, n.17  
*Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2004, n.23 recante "Realizzazione e Gestione delle Aree Naturali Protette".*
- Legge regionale 11 novembre 2005, n. 39  
*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" come modificata dalla legge regionale 20 maggio 2004, n. 15*
- Legge regionale 10 agosto 2006, n. 21  
*Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*
- Legge regionale 2 ottobre 2006, n. 34  
*Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, concemente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*
- Legge regionale 9 maggio 2007, n. 14  
*Legge finanziaria regionale 2007. Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19*

- Legge regionale 1° giugno 2007, n. 16  
*Disposizioni integrative dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, e successive modificazioni, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*
- Legge regionale 9 maggio 2008, n. 12  
Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
- Legge regionale 4 novembre 2008, n. 30.  
*Istituzione "Parco regionale storico agricolo dell'olivo di Venafro"*
- Legge regionale 21 aprile 2011, n. 8.  
Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
- Legge regionale 9 settembre 2011, n. 23.  
Ulteriore intervento di modifica alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
- Legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2  
*Legge finanziaria regionale 2012*

*Regolamento Regionali:*

- Regolamento Regionale 8 giugno 1995 n. 1  
*Regolamento per le aziende faunistico - venatorie senza scopo di lucro*
- Regolamento regionale 15 gennaio 1996 n. 1  
*Regolamento per i quagliodromi*
- Regolamento Regionale 24 marzo 1997 n. 1  
*Regolamento regionale per le zone addestramento cani e per le gare cinofile*
- Regolamento regionale 23 maggio 1997 n. 2  
*Regolamento Regionale per le aziende agri-turistico-venatorie*
- Regolamento regionale 29 dicembre 1999 n. 3  
*Regolamento per gli allevamenti e per la detenzione della fauna selvatica*
- Regolamento regionale 23 giugno 2000 n. 3  
*Modifica art.8 del Regolamento regionale n. 1 del 15 gennaio 1996, recante: "Regolamento per i quagliodromi"*
- Regolamento Regionale 17 ottobre 2000 n. 4  
*Modifiche al regolamento regionale n.1 dell'8 giugno 1995 per le Aziende faunistico-venatorie senza scopo di lucro*
- Regolamento regionale 20 febbraio 2002 n. 4



*Modifica art. 2 del Regolamento regionale n. 2 del 23 maggio 1997, recante: "Regolamento Regionale per le aziende agri-turistico-venatorie"*

- Regolamento Regionale 4 giugno 2002 n. 11  
*Regolamento regionale per le zone di addestramento cani da caccia in recinto.*
- Regolamento regionale 24 marzo 2004 n. 3  
*Modifica art. 9, commi 1 e 2 del Regolamento regionale n. 2 del 23 maggio 1997, recante: "Regolamento Regionale per le aziende agri-turistico-venatorie"*
- Regolamento Regionale 13 dicembre 2010 n. 5  
*Modifiche al regolamento regionale n.1 dell'8 giugno 1995 per le Aziende faunistico-venatorie senza scopo di lucro*


*Decreti e delibere di Giunta Regionale:*

- D.G.R. n. 1000 dell'8 luglio 1993  
*Istituzione dell'Oasi di Bosco Casale*
- D.P.G.R. 17 aprile 2002 n. 60  
*Norme per il soccorso, cura, detenzione e liberazione della fauna selvatica in difficoltà*
- Delibera di Giunta Regionale n. 403 del 28 marzo 2003  
*Istituzione della Riserva Naturale regionale "Torrente Callora"*
- D.G.R. n. 514 del 20 aprile 2008  
*Istituzione della Riserva Regionale di Guardiaregia - Campochiaro*
- Delibera di Giunta Regionale n°802 del 29 luglio 2008  
*Istituzione dell'Area Contigua e regolamentazione dell'attività venatoria nel versante molisano del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise*
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 326 del 25 novembre 2009  
*Legge del 6 dicembre 1991, n. 394: "Legge Quadro sulle aree protette" e Legge Regionale del 20 ottobre 2004, n. 23 "Realizzazione e gestione delle aree protette" — Nomina Commissario Comitato di Gestione dell'Area Contigua al PNALM – versante molisano*
- Delibera di Giunta Regionale n. 789 del 27 settembre 2010  
*Istituzione della Riserva Naturale regionale "Monte Patalecchia, torrenti Lorda e Longaniello"*
- Delibera di Giunta Regionale n. 111 del 1 marzo 2011  
*Rettifica alla D.G.R. n. 789 del 27 settembre 2010, recante "Istituzione della Riserva Naturale regionale "Monte Patalecchia, torrenti Lorda e Longaniello"*

## PERCORSO PROCEDURALE DI PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO FAUNISTICO – VENATORIO REGIONALE

### 3.1 – LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO – VENATORIA PROVINCIALE E REGIONALE

Le procedure per la predisposizione e l'approvazione delle pianificazioni faunistico – venatorie sono riportate essenzialmente negli artt. 6 (piano faunistico venatorio regionale) e 10 (piani faunistici venatori provinciali) della legge regionale n. 19/93 e ss.mm.. Dalla lettura integrata di tali norme si desume che la pianificazione faunistico – venatoria del territorio regionale è strutturata nei seguenti due livelli:



Infatti, l'art. 10, comma 1 della norma regionale stabilisce che, ai fini della realizzazione della pianificazione faunistico - venatoria regionale, le Province, entro il mese di marzo di ogni anno, predispongono, articolandoli

per comprensori, i piani faunistico - venatori. Tali piani sono approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta e trasmessi alla Giunta regionale per il dovuto coordinamento.

L'art. 6, comma 7 della predetta norma stabilisce, altresì, che il piano faunistico - venatorio regionale, che realizza il coordinamento dei piani provinciali è predisposto dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione regionale competente, è approvato dal Consiglio Regionale, ha durata quinquennale e può essere rivisto nel corso della sua efficacia.

Sotto l'aspetto pianificatorio, i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 della citata norma regionale dettano i criteri generali a cui attenersi per la predisposizione dei piani faunistici venatori ed, in particolare:

- comma 3. *Il territorio agro-silvo-pastorale della regione utile all'esercizio venatorio è destinato, per una quota non superiore al 20 per cento, a protezione della fauna selvatica, comprendendo tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.*
- comma 4. *Nei territori di protezione, compresi quelli di cui al successivo art. 10 lettere a), b), e c), sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.*
- comma 5. *Il 15 per cento del territorio agro - silvo - pastorale regionale utile all'esercizio venatorio può essere così destinato:*
- a) *8 per cento alle aziende faunistico-venatorie;*
  - b) *5 per cento alle aziende agri - turistiche - venatorie;*
  - c) *2 per cento ai centri privati di produzione della selvaggina.*
- comma 6. *Sul rimanente territorio agro - silvo - pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia, stabilite dagli articoli 18 e 20 della presente legge.*

Il successivo comma 8 stabilisce che il piano faunistico regionale, oltre a contenere indirizzi generali sulle attività miranti al giusto equilibrio e conservazione della fauna sul territorio deve indicare:

- a) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere lettere a), b) e c) del successivo art. 10;
- b) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi rustici singoli o associati che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a), e b), del successivo art. 10;
- c) gli impegni finanziari per la realizzazione degli obiettivi della presente legge;

- d) i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistiche venatorie, di aziende agro - turistico - venatorie, di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.

Il Piano faunistico regionale deve essere accompagnato da un regolamento attuativo nel quale, tra l'altro, devono essere indicati i tempi per la costituzione dei Comitati di Gestione degli ambiti territoriali di caccia ed il loro insediamento.

Infine, l'art. 10, comma 3 della citata legge regionale stabilisce che i piani faunistico - venatori provinciali devono prevedere:

- a) le oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione nel territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
- c) i centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
- e) le aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro soggette a tassa di concessione regionale, nei limiti della presente legge, nelle quali la caccia è consentita ai solo soci da concedersi in gestione con provvedimento della Giunta regionale a chi ne faccia richiesta;
- f) le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofili ovvero ad imprenditori singoli o associati;
- g) i quagliodromi di superficie normalmente oscillante fra i quattro e dieci ettari, fino al raggiungimento di una superficie massima di 80 ettari, in cui sia consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani da ferma anche mediante l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento da concedersi con provvedimento della Provincia competente per territorio a chi ne faccia richiesta <sup>(17)</sup>;
- h) la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio (*legge n. 157 del 1992 art. 14, comma 12*).

### 3.2 - LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO - VENATORIA PROVINCIALE - PERCORSO PROCEDURALE DI APPROVAZIONE PERSEGUITO DALLE PROVINCE DI CAMPOBASSO E ISERNIA

#### 3.2.1. - I piani faunistici - venatori e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)


Per effetto delle nuove normative introdotte con l'emanazione del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm., i piani faunistici - venatori sono soggetti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La disciplina, contenuta nella parte seconda del citato decreto legislativo, recepisce i dettami stabiliti dalla direttiva 2001/42/CE (VAS) del Parlamento e del Consiglio Europeo e ha come obiettivo principale quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nonchè di contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. L'art. 6, comma 2 della predetta normativa individua i piani e i programmi che devono essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica e stabilisce, in particolare, che tale valutazione deve essere effettuata qualora, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi degli articoli 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e successive modificazioni.

Di conseguenza, poiché il citato decreto stabilisce che i piani faunistico - venatori e le loro varianti debbano essere sottoposti alla valutazione d'incidenza, le due province, anche in virtù delle indicazioni riportate nel documento programmatico approvato dalla Regione Molise con delibera di G.R. n. 891/2010, hanno sottoposto le rispettive pianificazioni alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) contestualmente al processo di formazione dei piani stessi.

Le fasi procedurali della VAS, disciplinate compiutamente dagli artt. da 11 a 18 del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm., sono così sintetizzabili:

- svolgimento della verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e programmi di cui all'art. 6 commi 3 e 3 bis (art. 12);
- redazione del rapporto ambientale (art. 13);
- svolgimento delle consultazioni (art. 14);
- valutazione del rapporto ambientale ed esiti delle consultazioni (art. 15);
- decisione (art. 16);
- informazione assunta sulla decisione (art. 17);
- monitoraggio (art. 18).





Nel caso di piani o programmi non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 6 commi 3 e 3bis del decreto, la valutazione ambientale strategica ha inizio con una fase di consultazione (scoping - art. 13 commi 1 e 2) tra l'autorità proponente e/o procedente e l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata e il livello delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

Questa consultazione avviene sulla base di un "rapporto preliminare" sui possibili impatti ambientali significativi relazionati all'attuazione del piano o programma. Lo stesso articolo disciplina le modalità di redazione del Rapporto Ambientale che costituisce parte integrante del piano o programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.


Nel Rapporto Ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma stesso. In tale contesto l'art. 5 comma 1 lett.ra c) del D.Lgs n. 152/06 definisce l'impatto ambientale come *"l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta o indiretta, a breve e a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni tra i fattori antropici, naturalistici, chimico – fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti"*.

La normativa nazionale è stata recepita dalla Regione Molise con delibera di Giunta Regionale n° 26 del 26/01/2009 avente per oggetto *"Pianificazione territoriale - Procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in ambito regionale – prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della parte seconda del D.Lgs n° 152/06 e ss.mm."*.

Sulla base di tale direttiva la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla sua approvazione, divenendo parte integrante del procedimento di adozione e/o approvazione del medesimo coinvolgendo i vari livelli istituzionali al fine di razionalizzare i procedimenti per evitare duplicazioni nelle valutazioni.

### **3.2.2 - Le procedure di valutazione ed approvazione perseguite dalle Province**


In conformità a quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs n. 152/06 e dalle disposizioni contenute nel punto 4 – fase B dell'allegato alla delibera di G.R. n. 26/2009, i procedimenti di VAS dei due piani faunistico - venatori provinciali sono stati avviati dai proponenti, ovvero, dai servizi competenti delle due Province, contestualmente all'avvio del procedimento di elaborazione delle rispettive proposte di piano. Le due procedure si sono concluse con l'espressione dei "pareri motivati" ex art. 15 del D.Lgs n. 152/06 da parte del Servizio Valutazioni




Ambientali della Regione Molise (autorità competente). Le fasi procedurali seguite da ciascuna Provincia sono state le seguenti:

Provincia di Campobasso

- avvio della fase informativa preliminare della procedura di VAS del "Piano Faunistico - Venatorio Provinciale della Provincia di Campobasso" (delibera di Giunta Provinciale n. 84 del 10/05/2011). Con tale atto deliberativo il predetto esecutivo ha disposto di:
  - riconfermare l'attuale Piano Faunistico Venatorio Provinciale approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 28/2 del 15/04/2005, fino all'approvazione della nuova Pianificazione Faunistico - Venatoria Regionale;
  - avviare il procedimento di aggiornamento del Piano Faunistico - Venatorio della Provincia di Campobasso;
  - avviare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dell'aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio Provinciale ex art. 13 comma 1 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm., ai fini della sua integrazione nell'iter di formazione ed approvazione;
  - approvare il Rapporto Preliminare predisposto dalla struttura competente dell'Ente ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.;
- comunicazione dell'avvio del procedimento VAS a tutti gli Enti ed organismi competenti nonché alle associazioni di categoria;
- avvio della consultazione preliminare e trasmissione della documentazione necessaria (Rapporto Preliminare, questionario, ecc.) agli enti ed organismi competenti nonché alle associazioni di categoria, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (art. 13 comma 1 D.Lgs n. 152/06);
- pubblicazione del Rapporto Preliminare sui siti WEB della Provincia di Campobasso e della Regione Molise;
- acquisizione delle osservazioni e suggerimenti pervenuti da parte degli Enti interessati;
- approvazione della bozza preliminare della nuova pianificazione faunistico - venatoria (delibera di G.P. n. 97 del 17/07/2013);
- predisposizione del "Rapporto Ambientale" e della "Sintesi non Tecnica" sulla base degli studi e monitoraggi espletati dal Dipartimento DIBT della Facoltà di Scienze Ambientali dell'Università degli Studi del Molise;



- approvazione della bozza definitiva della pianificazione faunistico - venatoria corredata dal "Rapporto Ambientale", dalla "Sintesi non Tecnica" e dallo "Studio per la Valutazione di Incidenza" (delibera di G.P. n. 62 del 29/04/2014);
- trasmissione della proposta di piano corredata dalle relative valutazioni ambientali all'autorità competente (Regione Molise) per consentire alla stessa di poter avviare il relativo iter istruttorio;
- deposito del piano presso gli uffici dell'autorità competente (Servizio regionale Valutazioni Ambientali) e dell'Autorità Proponente/Procedente (Provincia di Campobasso) nonché sui siti WEB di relativa competenza;
- pubblicazione dell'avviso di deposito della proposta di Piano del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM n. 16 del 16/05/2014 e n. 26 del 01/08/2014);
- comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale e al pubblico interessato dell'avvenuto deposito del piano presso l'autorità competente e l'avvenuta pubblicazione dell'avviso sul BURM;
- acquisizione delle osservazioni;
- espressione delle valutazioni sulle osservazioni pervenute (delibera di G.P. n. 160 del 5/12/2014);
- espressione del parere motivato positivo ex art. 15 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm. da parte del Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise sulla proposta di piano faunistico - venatorio predisposta dalla Provincia di Campobasso (Determinazione Dirigenziale n. 6 del 22/04/2015);
- rielaborazione del piano sulla base delle osservazioni acquisite e delle prescrizioni imposte dalla Regione Molise;
- approvazione del Piano Faunistico - Venatorio Provinciale da parte della Giunta Provinciale (Delibera n. 88 del 27/05/2015);
- approvazione del Piano Faunistico - Venatorio da parte del Consiglio Provinciale (Delibera n. 27/3 del 3/06/2015);
- trasmissione del Piano Faunistico - Venatorio Provinciale alla Regione Molise per il dovuto coordinamento (nota prot. n. 18785 del 17/06/2015);
- pubblicazione dell'avviso sulla decisione finale sul BURM (n. 21 del 01/07/2015 - parte terza) e sui siti Web delle autorità competenti interessate;
- informazione sulla decisione agli Enti competenti e alle associazioni di categoria (nota prot. 21749 dell'8/07/2015).



Provincia di Isernia

- trasmissione istanza al Servizio regionale Valutazione, Prevenzione e Tutela dell'Ambiente per l'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Faunistico - Venatorio Provinciale (nota prot.n. 3937 del 20/02/2012) con allegata la seguente documentazione:
  - rapporto preliminare;
  - copia della determina dirigenziale n.156 del 14/02/2012;
- avvio della consultazione preliminare per definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale attraverso la somministrazione ai soggetti con competenza ambientale di un questionario allegato al Rapporto Preliminare Ambientale (nota prot.n. 5947 del 13/03/2012);
- trasmissione presso il Servizio regionale Valutazioni Ambientali della proposta di Piano Faunistico Venatorio (nota prot.n. 10735 del 04/06/2014);
- invio della proposta del Piano, comprensiva del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e dello studio per la Valutazione di Incidenza (nota di invio prot.n. 11540 del 13/06/2014) ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale alle associazioni ed alle organizzazioni maggiormente interessate;
- messa a disposizione del pubblico della documentazione presso gli uffici dell'Autorità Competente (Servizio regionale Valutazioni Ambientali) e dell'Autorità Proponente/Procedente (Provincia di Campobasso) sui siti WEB di rispettiva competenza;
- pubblicazione dell'avviso di deposito sul BURM n.19 del 16/06/2014 – parte Terza della proposta di Piano del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica;
- perfezionamento e riproposizione dell'avviso di deposito su istanza dell'Autorità Competente per la VAS, (nota prot.n.59022 del 11/07/2014);
- acquisizione delle osservazioni pervenute e valutazione delle stesse;
- trasmissione all'Autorità Competente per la VAS la proposta di valutazione delle osservazioni (nota prot. 1842 del 29/01/2015);
- approvazione della proposta di piano da parte della Giunta Provinciale (Delibera di G.P. n. 18 del 31/03/2015);
- espressione del parere motivato positivo ex art. 15 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm. da parte del Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise sulla proposta di piano faunistico - venatorio predisposta dalla Provincia di Isernia (Determinazione Dirigenziale n. 11 del 16/06/2015);
- approvazione del Piano da parte del Presidente della Provincia (Delibera del Presidente n. 37 del 27/08/2015);



- approvazione del Piano Faunistico - Venatorio Provinciale da parte del Consiglio Provinciale (Delibera n. 27 dell' 8/10/2015);
- trasmissione del Piano Faunistico - Venatorio Provinciale alla Regione Molise per il dovuto coordinamento (nota prot. 19385 del 27/10/2015).

### 3.3 - La pianificazione faunistico - venatoria regionale – predisposizione, azione di coordinamento e relazioni con il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Dalla lettura coordinata delle disposizioni normative contenute nella L. n. 157/92 (art. 10 commi 7 e 10) e nella L.R. n. 19/93 (art. 6 comma 7 e art. 10 comma 2), si evince che il Piano Faunistico - Venatorio Regionale, predisposto dalla Giunta Regionale ed approvato dal Consiglio Regionale, deriva essenzialmente dal coordinamento dei due Piani Faunistici - Venatori Provinciali.


Infatti, l'art. 10, comma 7 della L. n. 157/92 stabilisce che le regioni attuano la pianificazione faunistico - venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7, secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'art. 6, comma 7 della L.R. n. 19/93 prevede che Il piano faunistico – regionale, che realizza il coordinamento dei piani provinciali è predisposto dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale Competente, è approvato dal Consiglio regionale, ha durata quinquennale e può essere rivisto nel corso della sua efficacia.

L'azione di coordinamento imposta dalle normative di settore non può che esplicarsi, quindi, attraverso l'aggregazione spaziale delle due pianificazioni provinciali (entrambe già sottoposte al processo di VAS e VINCA con esito favorevole ed approvate dai rispettivi organi consiliari provinciali), previa verifica della loro coerenza tecnico - giuridica ed amministrativa. Di fatto, quindi, il piano faunistico - venatorio regionale riprende integralmente i contenuti dei due piani provinciali e li ripropone su scala regionale senza prevedere ulteriori e diverse azioni che potrebbero alterare le volontà pianificatorie e programmatiche espresse delle singole amministrazioni provinciali.

La verifica sulla coerenza tra le due pianificazioni provinciali e le normative di settore, si esplica attraverso la valutazione delle seguenti fattispecie:

- rispetto delle disposizioni contenute nelle normative di settore (L. n. 157/92 e L.R. n. 19/93);
- verifica sulla presenza di eventuali interferenze gestionali e spaziali tra le due pianificazioni;
- verifica sul rispetto delle indicazioni previste nelle linee guida regionali approvate con delibera di G.R. n. 812/2011.




In relazione alla necessità o meno di sottoporre la pianificazione regionale alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), si rende necessario esprimere le seguenti valutazioni:

Come già ampiamente descritto, in attuazione alle disposizioni contenute nella L. n. 157/92 e nella L.R. n. 19/93, i piani faunistici - venatori provinciali sono stati predisposti, elaborati ed approvati dalle singole province ed inviati alla Giunta Regionale per il dovuto coordinamento.

In coerenza con quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del D.Lgs n. 152/06 (*La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità competente contestualmente al processo di formazione del piano o programma .....*), ciascuna Provincia ha sottoposto il proprio piano alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nel rispetto delle procedure previste dagli artt. 12 - 18 del D.Lgs n. 152/06 e alla Valutazione di Incidenza (VINCA) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.

Tenuto conto che il piano faunistico - venatorio regionale, frutto del coordinamento dei due piani provinciali, riprende essenzialmente i contenuti di quest'ultimi e li ripropone su scala regionale senza prevedere ulteriori e diverse azioni pianificatorie, non si ritiene necessario sottoporre la pianificazione regionale alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Diversamente, una eventuale riproposizione del processo di VAS costituirebbe un'inutile duplicazione nonché un'inutile sperpero di risorse finanziarie ed umane: sarebbe necessario, infatti, riformulare le valutazioni ambientali (rapporto ambientale, sintesi non tecnica, valutazione di incidenza) su scala regionale (già predisposte singolarmente per i singoli piani provinciali), ripetere le consultazioni (già ampiamente condotte per le singole pianificazioni provinciali) ed, infine, riacquisire un ulteriore parere da parte dell'autorità competente che già si è espressa favorevolmente al termine dei singoli procedimenti VAS. Tutto ciò in contrasto con il principio del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo di cui all'art. 1 della L. n. 241/90 e con quanto



## PIANI FAUNISTICI - VENATORI PROVINCIALI

### Sintesi descrittiva

#### 4.1 - DETERMINAZIONE DEL TERRITORIO AGRO - SILVO PASTORALE (TASP) E DEL TASP UTILE ALL'ESERCIZIO VENATORIO (TASPUEV)

Le configurazioni di progetto adottate nelle due pianificazioni provinciali prevedono, come primo obiettivo, l'aggiornamento della superficie agro - silvo pastorale (TASP) del territorio, intendendo come tale tutto il territorio potenzialmente utile per la fauna selvatica, ivi comprese le zone umide, i corsi d'acqua, i laghi, gli incolti produttivi, ecc...

Le linee guida regionali contenenti i "Criteri generali di riferimento per i piani faunistici venatori provinciali e destinazione d'uso del territorio", approvate con DGR n° 812 del 29 settembre 2011, stabiliscono la metodologia di calcolo per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP). Nello specifico, le linee guida adottano la seguente formulazione:


$$TASP = STP - (SIU + SIISF + SIN + SBUS)$$

Ove:

- STP: superficie territorio provinciale
- SIU: superficie improduttiva urbanizzata
- SIISF: superficie improduttiva stradale e ferroviaria
- SIN: superficie improduttiva naturale
- SBUS: superficie buffer urbana stradale non utile alla fauna selvatica

Tenendo presente che il TASP corrisponde al territorio agro - silvo - pastorale utile alla fauna selvatica, si è ritenuto che la sua valutazione dovesse considerare l'intera superficie planimetrica del territorio provinciale, dalla quale vanno sottratte le aree individuate nelle categorie di seguito specificate:

- a) SIU - Improduttivi di origine antropica (superfici urbanizzate): sono le aree all'interno degli ambiti urbani, le categorie di territorio non ricomprese tra quelle destinate alle coltivazioni agricole, ai pascoli, agli impianti boschivi, agli incolti, alle superfici occupate da vegetazione spontanea, ecc. Sono da considerarsi improduttive anche le superfici esterne al perimetro delle aree urbanizzate ed individuabili come singoli nuclei residenziali, impianti sportivi e ricreativi, campeggi, giardini pubblici, parchi suburbani attrezzati, maneggi, ecc..



- b) **SIISF - Improduttivi di origine antropica (opere pubbliche esistenti ed infrastrutture):** sono le aree appartenenti alla rete stradale e ferroviaria, considerando la sola superficie asfaltata o rotabile. Sono inclusi anche i parcheggi, i depuratori, le fosse per liquami, gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, le centrali elettriche e le cave in attività;
- c) **SIN - Improduttivo naturale:** sono le aree appartenenti ai laghi naturali o artificiali calcolate a partire dalla distanza di 25 metri dalle sponde e/o a partire dagli specchi acquei aventi profondità superiore a 10 metri, ovvero, situati ad altitudine superiore a 2000 metri nonché le aree caratterizzate dalla presenza di roccia nuda o di ghiacciai e nevi perenni superiori ai 2700 metri. Tale scelta considera che la fauna omeoterma utilizza di fatto ai fini trofici le sponde o i fondali con profondità inferiore a 10 metri.

Al TASP così valutato è stata detratta quota parte delle superfici relative alle fasce di rispetto poste nelle immediate vicinanze degli insediamenti abitativi, agricoli e industriali nonché della rete viaria e ferroviaria, in quanto, oltre ad essere escluse dall'esercizio venatorio ex art. 21 comma 1 lett.ra e) della L. n. 157/92 e ss.mm., non possono essere considerate utili alla fauna selvatica a causa dell'impatto e dei disturbi causati dalle attività antropiche.

Tenuto conto che la norma regionale considera, come valore di riferimento, il territorio agro - silvo - pastorale utile all'esercizio venatorio (art. 6 commi 3 e 5 della L.R. n. 19/93 e ss.mm.) è stato necessario procedere alla stima del TASPUEV sottraendo dal TASP le ulteriori fasce di rispetto non utili all'esercizio venatorio (buffer delle infrastrutture stradali, ferroviarie e degli edificati, fondi chiusi e le aree percorse dal fuoco).

Dalla lettura dei dati riportati nei documenti progettuali afferenti alle due pianificazioni provinciali, così sintetizzati nel prospetto seguente, emerge che il TASP calcolato su scala regionale è di circa 361.000 ettari pari all'81% circa della superficie territoriale complessiva. Il TASPUEV è valutato in circa 262.000 ettari pari al 59% circa della superficie territoriale complessiva e al 72% circa del territorio agro - silvo pastorale.

| DESCRIZIONE                                                                 | Provincia di Campobasso |               |             | Provincia Isernia | Regione Molise |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------------|----------------|
|                                                                             | ATC n. 1 (Ha)           | ATC n. 2 (Ha) | Totale (Ha) | ATC N. 3 (Ha)     | Totale (Ha)    |
| Superficie territoriale provinciale (STP)                                   | 141.220,00              | 149.660,00    | 290.880,00  | 153.518,00        | 444.398,00     |
| Territorio agro - silvo - pastorale (TASP)                                  | 108.552,93              | 118.999,47    | 227.552,40  | 133.269,88        | 360.821,40     |
| Territorio agro - silvo - pastorale utile all'esercizio venatorio (TASPUEV) | 70.020,67               | 83.792,69     | 153.813,36  | 108.352,65        | 262.166,01     |



#### 4.2 - PIANI FAUNISTICO - VENATORI PROVINCIALI - INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTI FAUNISTICI - VENATORI SUL TERRITORIO

##### Provincia di Campobasso


Come si evince dalla lettura della documentazione progettuale, la Provincia di Campobasso ha ritenuto di individuare nel proprio piano n. 9 Oasi di Protezione, n. 19 Zone di Ripopolamento e Cattura, n. 14 Zone Addestramento Cani, n. 7 Quagliodromi e n. 2 Zone Addestramento cani in recinto. Questi ultimi istituti, pur non contemplati nella legge regionale n. 19/93, sono stati censiti in quanto istituiti a suo tempo ai sensi del regolamento regionale n. 11 del 4 giugno 2011. Inoltre, tenuto conto delle procedure attuative previste dall'art. 10, comma 5 della L.R. n. 19/93, il predetto ente ha ritenuto di prevedere, per le zone di ripopolamento e cattura, un sistema di avvicendamento suddiviso in cinque fasi attuative nel quale si prevede la graduale soppressione degli istituti esistenti e l'istituzione delle nuove zone. Nel territorio provinciale insistono, altresì, una riserva naturale regionale, un'oasi naturale (Oasi Bosco Casale – EUAP 0454) coincidente con l'oasi di protezione omonima e un'area destinata a foresta demaniale regionale.

##### Elenco degli istituti faunistici e delle aree protette in Provincia di Campobasso

##### ISTITUTI FAUNISTICI

| OASI DI PROTEZIONE |                    |                            |                                                                                    |                         |
|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| N                  | Denominazione OASI | Ambito Territoriale Caccia | Comuni interessati                                                                 | Superficie lorda * (Ha) |
| 1                  | Foce Trigno        | 1                          | Montenero di Bisaccia                                                              | 427,50                  |
| 2                  | Foce Biferno       | 2                          | Termoli, Campomarino                                                               | 420,00                  |
| 3                  | Foce Saccione      | 2                          | Campomarino                                                                        | 714,00                  |
| 4                  | Cento Diavoli      | 1                          | Mafalda                                                                            | 219,00                  |
| 5                  | Lago Liscione      | 1 - 2                      | Guardialfiera, Palata, Guglionesi, Larino, Casacalenda, Morrone nel Sannio, Lupara | 2.814,00                |
| 6                  | Bosco Casale       | 2                          | Casacalenda, Bonefro                                                               | 158,00                  |
| 7                  | Monte Vairano      | 1                          | Busso, Baranello, Campobasso                                                       | 637,00                  |
| 8                  | Lago Occhito       | 2                          | Gambatesa, Macchia Valfortore, S. Elia a Pianisi                                   | 1.395,00                |
| 9                  | Monte Mutria       | 1 - 2                      | Guardiaregia, Sepino                                                               | 1.791,00                |
| <b>TOTALE OASI</b> |                    |                            |                                                                                    | <b>8.584,00</b>         |


\* superficie effettivamente misurata



| ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA - 1^ Fase di attuazione |                                |                            |                                                       |                         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| N                                                       | Denominazione ZRC              | Ambito Territoriale Caccia | Comuni interessati                                    | Superficie lorda * (Ha) |
| 1                                                       | Macchia Valfortore             | 2                          | Macchia Valfortore, Pietracatella                     | 932,00                  |
| 2                                                       | S. Felice del Molise           | 1                          | S. Felice del Molise, Acquaviva Collecroci            | 1.008,00                |
| 3                                                       | <i>Gambatesa</i>               | 2                          | Gambatesa, Riccia, Tufara                             | <i>579,00</i>           |
| 4                                                       | <i>Toro</i>                    | 2                          | Toro, Campodipietra, Jelsi                            | <i>821,00</i>           |
| 5                                                       | Larino                         | 2                          | Larino                                                | <i>880,00</i>           |
| 6                                                       | <i>Colle D'Anchise</i>         | 1                          | Colle D'Anchise, Spinete, Bojano                      | <i>832,00</i>           |
| 7                                                       | Fossalto                       | 1                          | Fossalto, Pietracupa, Salcito, S. Angelo Limosano     | 1.167,00                |
| 8                                                       | <i>S. Croce di Magliano</i>    | 2                          | S. Croce di M., S. Giuliano di P.                     | <i>1.070,00</i>         |
| 9                                                       | Rotello                        | 2                          | Rotello, Ururi, Montorio nei F.                       | 1.850,00                |
| 10                                                      | Provvidenti                    | 2                          | Provvidenti, Morrone del S., Casacalenda, Ripabottoni | 1.260,00                |
| 11                                                      | <i>S. Biase</i>                | 1                          | S. Biase, S. Angelo Limosano                          | <i>497,00</i>           |
| 12                                                      | <i>Campolieto</i>              | 2                          | Campolieto, Monacilioni, Ripabottoni                  | <i>830,00</i>           |
| 13                                                      | <i>Tavenna</i>                 | 1                          | Tavenna, Montenero di B., Palata                      | <i>1.503,00</i>         |
| 14                                                      | Petacciato                     | 1                          | Petacciato                                            | 929,50                  |
| 15                                                      | S. Martino in P.               | 2                          | S. Martino in Pensilis                                | 860,50                  |
| 16                                                      | <i>Cercemaggiore</i>           | 2                          | Cercemaggiore                                         | <i>792,00</i>           |
| 17                                                      | S. Giacomo degli Schiavoni     | 1 - 2                      | S. Giacomo degli S., Termoli, Guglionesi              | 1.033,00                |
| 18                                                      | <i>Montefalcone nel Sannio</i> | 1                          | Montefalcone, Castelmauro                             | <i>985,00</i>           |
| <b>TOTALE</b>                                           |                                |                            |                                                       | <b>17.829,00</b>        |

\* superficie effettivamente misurata

N.B. I dati in grassetto si riferiscono ai nuovi istituti e/o a quelli oggetto di modifica



| ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA - 2 <sup>a</sup> Fase di attuazione |                            |                            |                                                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| N                                                                   | Denominazione ZRC          | Ambito Territoriale Caccia | Comuni interessati                                    | Superficie lorda * (Ha) |
| 1                                                                   | Macchia Valfortore         | 2                          | Macchia Valfortore, Pietracatella                     | 932,00                  |
| 2                                                                   | S. Felice del Molise       | 1                          | S. Felice del Molise, Acquaviva Collecroci            | 1.008,00                |
| 3                                                                   | Gambatesa                  | 2                          | Gambatesa, Riccia, Tufara                             | 579,00                  |
| 4                                                                   | Toro                       | 2                          | Toro, Campodipietra, Jelsi                            | 821,00                  |
| 5                                                                   | Larino                     | 2                          | Larino                                                | 880,00                  |
| 6                                                                   | Colle D'Anchise            | 1                          | Colle D'Anchise, Spinete, Bojano                      | 832,00                  |
| 7                                                                   | <i>Fossalto</i>            | 1                          | Fossalto, Salcito, S. Angelo Limosano                 | <b>1.576,00</b>         |
| 8                                                                   | S. Croce di Magliano       | 2                          | S. Croce di M., S. Giuliano di P.                     | 1.070,00                |
| 9                                                                   | Rotello                    | 2                          | Rotello, Ururi, Montorio nei F.                       | 1.850,00                |
| 10                                                                  | <i>Ripabottoni</i>         | 2                          | Ripabottoni, Morrone del S., Provvidenti, Casacalenda | <b>968,00</b>           |
| 11                                                                  | S. Biase                   | 1                          | S. Biase, S. Angelo Limosano                          | 497,00                  |
| 12                                                                  | Campolieto                 | 2                          | Campolieto, Monacilioni, Ripabottoni                  | 830,00                  |
| 13                                                                  | Tavenna                    | 1                          | Tavenna, Montenero di B., Palata                      | 1.503,00                |
| 14                                                                  | Petacciato                 | 1                          | Petacciato                                            | 929,50                  |
| 15                                                                  | S. Martino in P.           | 2                          | S. Martino in Pensilis                                | 860,50                  |
| 16                                                                  | Cercemaggiore              | 2                          | Cercemaggiore                                         | 792,00                  |
| 17                                                                  | S. Giacomo degli Schiavoni | 1 - 2                      | S. Giacomo degli S., Termoli, Guglionesi              | 1.033,00                |
| 18                                                                  | Montefalcone nel Sannio    | 1                          | Montefalcone, Castelmauro                             | 985,00                  |
| <b>TOTALE</b>                                                       |                            |                            |                                                       | <b>17.946,00</b>        |


\* superficie effettivamente misurata

N.B. I dati in grassetto si riferiscono ai nuovi istituti e/o a quelli oggetto di modifica

| ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA - 3 <sup>a</sup> Fase di attuazione |                                   |                            |                                                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| N                                                                   | Denominazione ZRC                 | Ambito Territoriale Caccia | Comuni interessati                                    | Superficie lorda * (Ha) |
| 1                                                                   | Macchia Valfortore                | 2                          | Macchia Valfortore, Pietracatella                     | 932,00                  |
| 2                                                                   | S. Felice del Molise              | 1                          | S. Felice del Molise, Acquaviva Collecroci            | 1.008,00                |
| 3                                                                   | Gambatesa                         | 2                          | Gambatesa, Riccia, Tufara                             | 579,00                  |
| 4                                                                   | Toro                              | 2                          | Toro, Campodipietra, Jelsi                            | 821,00                  |
| 5                                                                   | Larino                            | 2                          | Larino                                                | 880,00                  |
| 6                                                                   | Colle D'Anchise                   | 1                          | Colle D'Anchise, Spinete, Bojano                      | 832,00                  |
| 7                                                                   | Fossalto                          | 1                          | Fossalto, Salcito, S. Angelo Limosano                 | 1.576,00                |
| 8                                                                   | S. Croce di Magliano              | 2                          | S. Croce di M., S. Giuliano di P.                     | 1.070,00                |
| 9                                                                   | Rotello                           | 2                          | Rotello, Ururi, Montorio nei F.                       | 1.850,00                |
| 10                                                                  | Ripabottoni                       | 2                          | Ripabottoni, Morrone del S., Provvidenti, Casacalenda | 968,00                  |
| 11                                                                  | S. Biase                          | 1                          | S. Biase, S. Angelo Limosano                          | 497,00                  |
| 12                                                                  | Campolieto                        | 2                          | Campolieto, Monacilioni, Ripabottoni                  | 830,00                  |
| 13                                                                  | Tavenna                           | 1                          | Tavenna, Montenero di B., Palata                      | 1.503,00                |
| 14                                                                  | Petacciato                        | 1                          | Petacciato                                            | 929,50                  |
| 15                                                                  | S. Martino in P.                  | 2                          | S. Martino in Pensilis                                | 860,50                  |
| 16                                                                  | Cercemaggiore                     | 2                          | Cercemaggiore                                         | 792,00                  |
| 17                                                                  | <i>S. Giacomo degli Schiavoni</i> | 1 - 2                      | S. Giacomo degli S., Termoli, Guglionesi              | <i>810,00</i>           |
| 18                                                                  | Montefalcone nel Sannio           | 1                          | Montefalcone, Castelmauro                             | 985,00                  |
| 19                                                                  | <i>Ripalimosani</i>               | 1                          | Ripalimosani, Campobasso                              | <i>786,50</i>           |
| <b>TOTALE</b>                                                       |                                   |                            |                                                       | <b>18.509,50</b>        |

\* superficie effettivamente misurata

N.B. I dati in grassetto si riferiscono ai nuovi istituti e/o a quelli oggetto di modifica



| ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA - 4 <sup>a</sup> Fase di attuazione |                                   |                            |                                                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| N                                                                   | Denominazione ZRC                 | Ambito Territoriale Caccia | Comuni interessati                                    | Superficie lorda * (Ha) |
| 1                                                                   | Macchia Valfortore                | 2                          | Macchia Valfortore, Pietracatella                     | 932,00                  |
| 2                                                                   | S. Felice del Molise              | 1                          | S. Felice del Molise, Acquaviva Collecroci            | 1.008,00                |
| 3                                                                   | Gambatesa                         | 2                          | Gambatesa, Riccia, Tufara                             | 579,00                  |
| 4                                                                   | Toro                              | 2                          | Toro, Campodipietra, Jelsi                            | 821,00                  |
| 5                                                                   | Larino                            | 2                          | Larino                                                | 880,00                  |
| 6                                                                   | Colle D'Anchise                   | 1                          | Colle D'Anchise, Spinete, Bojano                      | 832,00                  |
| 7                                                                   | Fossalto                          | 1                          | Fossalto, Saicito, S. Angelo Limosano                 | 1.576,00                |
| 8                                                                   | S. Croce di Magliano              | 2                          | S. Croce di M., S. Giuliano di P.                     | 1.070,00                |
| 9                                                                   | <i>Rotello</i>                    | 2                          | Rotello, Montorio nei F., Montelongo                  | <b>1.526,00</b>         |
| 10                                                                  | Ripabottoni                       | 2                          | Ripabottoni, Morrone del S., Provvidenti, Casacalenda | 968,00                  |
| 11                                                                  | S. Biase                          | 1                          | S. Biase, S. Angelo Limosano                          | 497,00                  |
| 12                                                                  | Campolieto                        | 2                          | Campolieto, Monacilioni, Ripabottoni                  | 830,00                  |
| 13                                                                  | Tavenna                           | 1                          | Tavenna, Montenero di B., Palata                      | 1.503,00                |
| 14                                                                  | Petacciato                        | 1                          | Petacciato                                            | 929,50                  |
| 15                                                                  | S. Martino in P.                  | 2                          | S. Martino in Pensilis                                | 860,50                  |
| 16                                                                  | Cercemaggiore                     | 2                          | Cercemaggiore                                         | 792,00                  |
| 17                                                                  | <i>S. Giacomo degli Schiavoni</i> | 1 - 2                      | S. Giacomo degli S., Termoli, Guglionesi              | <b>810,00</b>           |
| 18                                                                  | Montefalcone nel Sannio           | 1                          | Montefalcone, Castelmauro                             | 985,00                  |
| 19                                                                  | Ripalimosani                      | 1                          | Ripalimosani, Campobasso                              | 786,50                  |
| <b>TOTALE</b>                                                       |                                   |                            |                                                       | <b>18.185,50</b>        |

\* superficie effettivamente misurata

N.B. I dati in grassetto si riferiscono ai nuovi istituti e/o a quelli oggetto di modifica

| ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA - 5 <sup>a</sup> Fase di attuazione |                             |                            |                                                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| N                                                                   | Denominazione ZRC           | Ambito Territoriale Caccia | Comuni interessati                                    | Superficie lorda * (Ha) |
| 1                                                                   | Macchia Valfortore          | 2                          | Macchia Valfortore, Pietracatella                     | 932,00                  |
| 2                                                                   | <b>Acquaviva Collecroci</b> | 1                          | Acquaviva Collecroci, Castelmauro, Guardialfiera      | <b>1.112,00</b>         |
| 3                                                                   | Gambatesa                   | 2                          | Gambatesa, Riccia, Tufara                             | 579,00                  |
| 4                                                                   | Toro                        | 2                          | Toro, Campodipietra, Jelsi                            | 821,00                  |
| 5                                                                   | Larino                      | 2                          | Larino                                                | 880,00                  |
| 6                                                                   | Colle D'Anchise             | 1                          | Colle D'Anchise, Spinete, Bojano                      | 832,00                  |
| 7                                                                   | Fossalto                    | 1                          | Fossalto, Salcito, S. Angelo Limosano                 | 1.576,00                |
| 8                                                                   | S. Croce di Magliano        | 2                          | S. Croce di M., S. Giuliano di P.                     | 1.070,00                |
| 9                                                                   | Rotello                     | 2                          | Rotello, Montorio nei F., Montelongo                  | 1.526,00                |
| 10                                                                  | Ripabottoni                 | 2                          | Ripabottoni, Morrone del S., Provvidenti, Casacalenda | 968,00                  |
| 11                                                                  | S. Biase                    | 1                          | S. Biase, S. Angelo Limosano                          | 497,00                  |
| 12                                                                  | Campolieto                  | 2                          | Campolieto, Monacilioni, Ripabottoni                  | 830,00                  |
| 13                                                                  | Tavenna                     | 1                          | Tavenna, Montenero di B., Palata                      | 1.503,00                |
| 14                                                                  | <b>Petacciato</b>           | 1                          | Petacciato                                            | <b>1.070,00</b>         |
| 15                                                                  | S. Martino in P.            | 2                          | S. Martino in Pensilis                                | 860,50                  |
| 16                                                                  | Cercemaggiore               | 2                          | Cercemaggiore                                         | 792,00                  |
| 17                                                                  | S. Giacomo degli Schiavoni  | 1 - 2                      | S. Giacomo degli S., Termoli, Guglionesi              | 810,00                  |
| 18                                                                  | Montefalcone nel Sannio     | 1                          | Montefalcone, Castelmauro                             | 985,00                  |
| 19                                                                  | Ripalimosani                | 1                          | Ripalimosani, Campobasso                              | 786,50                  |
| <b>TOTALE</b>                                                       |                             |                            |                                                       | <b>18.430,00</b>        |


\* superficie effettivamente misurata

N.B. I dati in grassetto si riferiscono ai nuovi istituti e/o a quelli oggetto di modifica

| ZONE ADDESTRAMENTO CANI |                       |                            |                                               |                         |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| N                       | Denominazione ZAC     | Ambito Territoriale Caccia | Comuni interessati                            | Superficie lorda * (Ha) |
| 2                       | Guglionesi            | 1                          | Guglionesi                                    | 384,00                  |
| 3                       | Trivento              | 1                          | Trivento                                      | 285,00                  |
| 4                       | Palata                | 1                          | Palata                                        | 467,00                  |
| 5                       | Montorio nei Frentani | 2                          | Montorio nel F., Larino, Casacalenda          | 676,50                  |
| 6                       | Castelbottaccio       | 1                          | Castelbottaccio, Civitacampomariano           | 534,00                  |
| 7                       | Ripalimosani          | 1                          | Ripalimosani, Castropignano, Campobasso       | 586,50                  |
| 8                       | Bojano                | 1                          | Bojano, S. Polo Matese                        | 488,00                  |
| 9                       | Campochiaro           | 1                          | Campochiaro                                   | 335,00                  |
| 10                      | S. Giuliano nel S.    | 1 - 2                      | S. Giuliano del S., Vinchiaturò, Cercepiccola | 862,50                  |
| 11                      | Vinchiaturò           | 1 - 2                      | Vinchiaturò, S. Giuliano del S., Guardiaregia | 480,00                  |
| 12                      | Riccia                | 2                          | Riccia                                        | 328,50                  |
| 13                      | Cercepiccola          | 2                          | Cercepiccola, S. Giuliano del S.              | 398,00                  |
| 14                      | S. Elia a Pianisi     | 2                          | S. Elia a Pianisi, Ripabottoni                | 492,00                  |
| <b>TOTALE</b>           |                       |                            |                                               | <b>6.317,00</b>         |

\* superficie effettivamente misurata

| QUAGLIODROMI E ZONE ADDESTRAMENTO CANI IN RECINTO |                        |                            |                        |                 |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|
| N                                                 | Denominazione          | Ambito Territoriale Caccia | Comuni interessati     | Superficie (Ha) |
| <b>QUAGLIODROMI</b>                               |                        |                            |                        |                 |
| A                                                 | Larino                 | 2                          | Larino                 | 4,00            |
| B                                                 | S. Giuliano del Sannio | 2                          | S. Giuliano del Sannio | 4,00            |
| C                                                 | Sepino                 | 2                          | Sepino                 | 4,00            |
| E                                                 | S. Giovanni in Galdo   | 2                          | S. Giovanni in Galdo   | 4,00            |




| N                                         | Denominazione              | Ambito Territoriale Caccia | Comuni interessati         | Superficie (Ha) |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| F                                         | Trivento                   | 1                          | Trivento                   | 4,00            |
| G                                         | Cercemaggiore              | 2                          | Cercemaggiore              | 4,00            |
| H                                         | S. Giacomo degli Schiavoni | 1                          | S. Giacomo degli Schiavoni | 4,00            |
| <b>TOTALE</b>                             |                            |                            |                            | <b>28,00</b>    |
| <b>ZONE ADDESTRAMENTO CANI IN RECINTO</b> |                            |                            |                            |                 |
| 1                                         | Larino                     | 2                          | Larino                     | 10,00           |
| 2                                         | S. Giuliano nel S.         | 2                          | S. Giuliano del Sannio     | 10,00           |
| <b>TOTALE</b>                             |                            |                            |                            | <b>20,00</b>    |

#### AREE PROTETTE

| N             | Denominazione                                                   | Ambito Territoriale Caccia | Comuni interessati        | Superficie (Ha) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1             | Riserva Naturale Regionale Campochiaro – Guardiaregia EUAP 0995 | 1                          | Campochiaro, Guardiaregia | 1.775,00        |
| 2             | Foresta Demaniale Regionale Bosco del Barone                    | 1                          | Montagano                 | 128,00          |
| <b>TOTALE</b> |                                                                 |                            |                           | <b>1.913,00</b> |

\* Oasi coincidente con l'Oasi di Protezione omonima





Elenco degli istituti faunistici e delle aree protette in Provincia di Isernia

**ISTITUTI FAUNISTICI**

| OASI DI PROTEZIONE |                         |                    |                                                                                                  |                          |                         |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| N                  | Denominazione OASI      | Comprensorio       | Comuni interessati                                                                               | Superficie netta ** (Ha) | Superficie lorda * (Ha) |
| 1                  | Pantano di Montenero    | Venafro            | Montenero Val Cocchiara                                                                          | 1.003,15                 | 1.093,00                |
| 2                  | Ripa Spaccata           | Isernia            | Montaquila, Macchia di Isernia, Monteroduni e Colli a Volturno                                   | 454,00                   | 534,00                  |
| 3                  | Volturno Le mortine     | Venafro            | Venafro                                                                                          | 36,00                    | 56,00                   |
| 4                  | Colle Lucito            | Isernia            | Isernia                                                                                          | 211,00                   | 258,00                  |
| 5                  | Rio Secco               | Frosolone          | Macchiagodena                                                                                    | 29,00                    | 31,00                   |
| 6                  | Collemeluccio           | Agnone e Frosolone | Pescolanciano, Carovilli, Vastogirardi, Agnone, Pietrabbondante, Civitanova del Sannio e Chiauci | 2.561,00                 | 3.124,00                |
| 7                  | Vandra La romana        | Isernia            | Isernia e Macchia di Isernia                                                                     | 851,00                   | 982,00                  |
| 8                  | Sangro Lago saletta     | Agnone             | Sant'Angelo del Pesco e Castel del Giudice                                                       | 135,00                   | 146,00                  |
| 9                  | Sangro Fonte della Luna | Agnone             | San Pietro Avellana                                                                              | 34,00                    | 49,00                   |
| 10                 | Laghetto S. Onofrio     | Agnone             | Agnone                                                                                           | 3,00                     | 5,00                    |
| 11                 | Monteforte              | Agnone             | Capracotta                                                                                       | 37,00                    | 41,00                   |
| 12                 | Piana di Carpinone      | Isernia            | Carpinone e Pettoranello di Molise                                                               | 125,00                   | 193,00                  |
| <b>TOTALE</b>      |                         |                    |                                                                                                  | <b>5.479,15</b>          | <b>6.512,00</b>         |

\* superficie effettivamente misurata

\*\* superficie stimata al netto delle aree non utili all'esercizio venatorio

| ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA |                      |                    |                                                                                |                          |                         |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| N                               | Denominazione ZRC    | Comprensorio       | Comuni interessati                                                             | Superficie netta ** (Ha) | Superficie lorda * (Ha) |
| 1                               | Monte Campo          | Agnone             | Agnone, Capracotta, Pescopennafaro, Sant'Angelo del Pesco e Castel del Giudice | 1.824,00                 | 2.509,00                |
| 2                               | Civitanova - Bagnoli | Agnone e Frosolone | Civitanova del Sannio e Bagnoli del Trigno                                     | 628,00                   | 721,00                  |

| N             | Denominazione ZRC  | Comprensorio | Comuni interessati                                       | Superficie netta ** (Ha) | Superficie lorda * (Ha) |
|---------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 3             | Santa Lucia        | Isernia      | Miranda, Pescocolanciano, Carovilli e Sessano del Molise | 809,24                   | 878,62                  |
| 4             | Roccamandolfi      | Frosolone    | Roccamandolfi e Santa Maria del Molise                   | 670,00                   | 1202,00                 |
| 5             | Acquaviva          | Venafro      | Acquaviva di Isernia, Rionero Sannitico e Forlì Sannio   | 298,00                   | 354,00                  |
| 6             | Vandra Roccasicura | Isernia      | Roccasicura                                              | 269,00                   | 289,00                  |
| <b>TOTALE</b> |                    |              |                                                          | <b>4.498,24</b>          | <b>5.953,62</b>         |

\* superficie effettivamente misurata

\*\* superficie stimata al netto delle aree non utili all'esercizio venatorio

| ZONE ADDESTRAMENTO CANI |                      |              |                                                    |                          |                         |
|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| N                       | Denominazione ZAC    | Comprensorio | Comuni interessati                                 | Superficie netta ** (Ha) | Superficie lorda * (Ha) |
| 1                       | Rocchetta a Volturno | Venafro      | Rocchetta a Volturno, Castel S. Vincenzo e Scapoli | 571,00                   | 732,00                  |
| 2                       | Civitelle            | Agnone       | Agnone e Vastogirardi                              | 735,00                   | 879,00                  |
| 3                       | Gonfalone            | Frosolone    | Frosolone, Macchiagodena e S. Elena Sannita        | 1.082,00                 | 1.156,00                |
| 4                       | Guasto               | Isernia      | Castelpetroso, Carpinone e Pettoranello di Molise  | 759,00                   | 870,00                  |
| <b>TOTALE</b>           |                      |              |                                                    | <b>3.147,00</b>          | <b>3.637,00</b>         |

\* superficie effettivamente misurata

\*\* superficie stimata al netto delle aree non utili all'esercizio venatorio

| QUAGLIODROMI |              |                                                                  |                    |                 |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| N            | Località     | Istituzione                                                      | Comuni interessati | Superficie (Ha) |
| 1            | Monte Maiura | Determina Dirigenziale Provincia di Isernia n° 26 del 13.09.2009 | Fornelli           | 7,10            |

| AREE PROTETTE    |          |                                           |            |                      |                     |                     |
|------------------|----------|-------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| PARCHI NAZIONALI |          |                                           |            |                      |                     |                     |
| N                | Codice   | Denominazione                             | Gestione   | Sup. lorda uff. (Ha) | Sup. lorda CTR (Ha) | Sup. netta GIS (Ha) |
| 1                | EUAP0001 | Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise | Ente Parco | 4.017,00             | 3.987,00            | 3.262,00            |
| <b>TOTALE</b>    |          |                                           |            | <b>4.017,00</b>      | <b>3.987,00</b>     | <b>3.262,00</b>     |

| PARCHI REGIONALI |        |                                                                     |            |                      |                     |                    |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| N                | Codice | Denominazione                                                       | Gestione   | Sup. lorda uff. (Ha) | Sup. lorda CTR (Ha) | Sup.netta GIS (Ha) |
| 1                | -      | Parco Regionale storico agricolo dell'olivo di Venafro <sup>*</sup> | Ente Parco | 550,00               | 550,00              | 437,00             |
| <b>TOTALE</b>    |        |                                                                     |            | <b>550,00</b>        | <b>550,00</b>       | <b>437,00</b>      |

| RISERVE STATALI |          |                                          |                    |                      |                     |                    |
|-----------------|----------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| N               | Codice   | Denominazione                            | Gestione           | Sup. lorda uff. (Ha) | Sup. lorda CTR (Ha) | Sup.netta GIS (Ha) |
| 1               | EUAP0092 | Riserva Statale "Bosco di Collemeluccio" | CFS<br>UTB Isernia | 347,00               | 380,00              | 372,00             |
| 2               | EUAP0093 | Riserva Statale "Monte di Mezzo"         | CFS<br>UTB Isernia | 291,00               | 306,00              | 292,00             |
| 3               | EUAP0094 | Riserva Statale "Pesche"                 | CFS<br>UTB Isernia | 552,00               | 541,00              | 513,00             |
| <b>TOTALE</b>   |          |                                          |                    | <b>1.190,00</b>      | <b>1.227,00</b>     | <b>1.177,00</b>    |

| RISERVE REGIONALI                                      |          |                                                                    |               |                      |                     |                    |
|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| N                                                      | Codice   | Denominazione                                                      | Gestione      | Sup. lorda uff. (Ha) | Sup. lorda CTR (Ha) | Sup.netta GIS (Ha) |
| 1                                                      | EUAP0848 | Riserva Regionale "Torrente Callora"                               | Italia Nostra | 50,00                | 50,00               | 40,00              |
| 2                                                      | -        | Riserva Regionale "M.te Patalecchia, torrenti Lorda e Longaniello" | Italia Nostra | 2.309,00             | 2.307,00            | 1.963,00           |
| <b>TOTALE</b>                                          |          |                                                                    |               | <b>2.359,00</b>      | <b>2.357,00</b>     | <b>2.003,00</b>    |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ALTRI ISTITUTI DI PROTEZIONE</b> |          |                                                                    |               | <b>8.116,00</b>      | <b>8.121,00</b>     | <b>6.879,00</b>    |

\* superficie effettivamente misurata

\*\* superficie stimata al netto delle aree non utili all'esercizio venatorio

| FORESTE DEMANIALI REGIONALI |        |                            |                   |                      |                     |                    |
|-----------------------------|--------|----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| N                           | Codice | Denominazione              | Gestione          | Sup. lorda uff. (Ha) | Sup. lorda CTR (Ha) | Sup.netta GIS (Ha) |
| 1                           | -      | San Martino - Cantalupo    | CFS - UTB Isernia | 215,00               | 210,00              | 209,00             |
| 2                           | -      | Pennataro - Monte di Mezzo | CFS - UTB Isernia | 345,00               | 333,00              | 275,00             |
| 3                           | -      | Monte Capraro              | CFS - UTB Isernia | 195,00               | 199,00              | 192,00             |
| 4                           | -      | Monte Caruso - Monte Gallo | CFS - UTB Isernia | 1.021,00             | 1.128,00            | 991,00             |
| <b>TOTALE</b>               |        |                            |                   | <b>1.776,00</b>      | <b>1.870,00</b>     | <b>1.667,00</b>    |

**ZONE DI CACCIA A GESTIONE DIFFERENZIATA**

| AZIENDE FAUNISTICO - VENATORIE         |                   |              |                           |                      |                     |                    |
|----------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| N                                      | Denominazione AFV | Comprensorio | Comuni interessati        | Sup. lorda uff. (Ha) | Sup. lorda CTR (Ha) | Sup.netta GIS (Ha) |
| 1                                      | Aia dell'Orso     | Agnone       | Vastogirardi              | 2.060,00             | 2.060,00            | 1.915,00           |
| 2                                      | Pozzilli          | Venafro      | Pozzilli                  | 2.000,00             | 1.817,00            | 1.313,00           |
| <b>TOTALE</b>                          |                   |              |                           | <b>4.060,00</b>      | <b>3.877,00</b>     | <b>3.228,00</b>    |
| FASCIA DI PROTEZIONE ESTERNA DEL PNALM |                   |              |                           |                      |                     |                    |
| N                                      | Denominazione     | Comprensorio | Istituzione               | Sup. lorda CTR (Ha)  | Sup.netta GIS (Ha)  |                    |
| 1                                      | PNALM             | Venafro      | DGR n. 802 del 29/07/2008 | 13.426,00            | 9.363,00            |                    |
| <b>TOTALE</b>                          |                   |              |                           | <b>13.426,00</b>     | <b>9.363,00</b>     |                    |

Per le caratteristiche ambientali e le cartografia di dettaglio dei rispettivi istituti faunistici si rimanda alla documentazione presente nelle rispettive pianificazioni provinciali.




**Riepilogo complessivo su scala regionale**

Sintetizzando i dati contenuti nei due piani faunistico -venatori provinciali si ricava quanto segue:

| DISTRIBUZIONE DEGLI ISTITUTI FAUNISTICI E DELLE AREE SOTTRATTE ALL'ESERVIZIO VENATORIO A SCALA PROVINCIALE E REGIONALE |                         |               |                      |                  |                     |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|
| ISTITUTO                                                                                                               | PROVINCIA DI CAMPOBASSO |               | PROVINCIA DI ISERNIA |                  | REGIONE MOLISE (Ha) |                  |
|                                                                                                                        | ATC 1 e 2 (Ha)          |               | ATC 3 (Ha)           |                  | Sup. lorda *        | Sup. netta **    |
|                                                                                                                        | Sup. lorda *            | Sup. netta ** | Sup. lorda *         | Sup. netta **    |                     |                  |
| <b>A – ISTITUTI FAUNISTICO - VENATORI</b>                                                                              |                         |               |                      |                  |                     |                  |
| Oasi di Protezione                                                                                                     | 8.584,00                | -             | 6.512,00             | 5.479,15         | 15.096,00           | -                |
| ZRC - 1 <sup>a</sup> attuazione                                                                                        | 17.829,00               | -             | 5.953,62             | 4.498,24         | 23.782,62           | -                |
| ZRC - 2 <sup>a</sup> attuazione                                                                                        | 17.946,00               | -             |                      |                  | 23.899,62           | -                |
| ZRC - 3 <sup>a</sup> attuazione                                                                                        | 18.509,50               | -             |                      |                  | 24.463,12           | -                |
| ZRC - 4 <sup>a</sup> attuazione                                                                                        | 18.185,50               | -             |                      |                  | 24.139,12           | -                |
| ZRC - 5 <sup>a</sup> attuazione                                                                                        | 18.430,00               | -             |                      |                  | 24.383,62           | -                |
| Zone Addestramento Cani                                                                                                | 6.317,00                | -             | 3.637,00             | 3.147,00         | 9.954,00            | -                |
| <b>B – AREE PROTETTE</b>                                                                                               |                         |               |                      |                  |                     |                  |
| Parco Nazionale                                                                                                        | 0,00                    | -             | 3.987,00             | 3.262,00         | 3.987,00            | -                |
| Parchi Regionali                                                                                                       | 0,00                    | -             | 550,00               | 437,00           | 550,00              | -                |
| Riserve Statali                                                                                                        | 0,00                    | -             | 1.227,00             | 1.177,00         | 1.227,00            | -                |
| Riserve Regionali                                                                                                      | 1.775,00                | -             | 2.357,00             | 2.003,00         | 4.132,00            | -                |
| Foreste Demaniali regionali                                                                                            | 128,00                  | -             | 1.870,00             | 1.667,00         | 1.998,00            | -                |
| <b>Totale A + B in 1<sup>a</sup> attuaz.</b>                                                                           | <b>34.633,00</b>        | <b>-</b>      | <b>26.093,62</b>     | <b>21.670,53</b> | <b>60.726,62</b>    | <b>-</b>         |
| <b>Totale A + B in 2<sup>a</sup> attuaz.</b>                                                                           | <b>34.750,00</b>        | <b>-</b>      |                      |                  | <b>60.843,62</b>    | <b>-</b>         |
| <b>Totale A + B in 3<sup>a</sup> attuaz.</b>                                                                           | <b>35.313,50</b>        | <b>-</b>      |                      |                  | <b>61.407,12</b>    | <b>-</b>         |
| <b>Totale A + B in 4<sup>a</sup> attuaz.</b>                                                                           | <b>34.989,50</b>        | <b>-</b>      |                      |                  | <b>61.083,12</b>    | <b>-</b>         |
| <b>Totale A + B in 5<sup>a</sup> attuaz.</b>                                                                           | <b>35.234,00</b>        | <b>-</b>      |                      |                  | <b>62.083,12</b>    | <b>-</b>         |
| <b>C - ZONE A GESTIONE PRIVATA</b>                                                                                     |                         |               |                      |                  |                     |                  |
| Quagliodromi                                                                                                           | 28,00                   | -             | 7,10                 | -                | 35,10               | -                |
| <b>Totale C</b>                                                                                                        | <b>28,00</b>            | <b>-</b>      | <b>7,10</b>          | <b>-</b>         | <b>35,10</b>        | <b>-</b>         |
| <b>D - ZONE DI CACCIA A GESTIONE DIFFERENZIATA</b>                                                                     |                         |               |                      |                  |                     |                  |
| Fascia di protezione esterna del PNALM                                                                                 | 0,00                    | 0,00          | 13.426,00            | 9.393,00         | 13.426,00           | 9.393,00         |
| Aziende faunistico venatorie                                                                                           | 0,00                    | 0,00          | 3.877,00             | 3.228,00         | 3.877,00            | 3.228,00         |
| <b>Totale D</b>                                                                                                        |                         | <b>0,00</b>   | <b>17.303,00</b>     | <b>12.621,00</b> | <b>17.303,00</b>    | <b>12.621,00</b> |

\* superficie effettivamente misurata

\*\* superficie al netto delle aree non utili all'esercizio venatorio



## PIANO FAUNISTICO VENATORIO - REGIONALE

### Coordinamento dei piani provinciali e predisposizione del piano regionale

Atteso che i piani faunistici - venatori provinciali contengono tutte le previsioni stabilite dall'art. 10 della L.R. n. 19/93 nonché gli indirizzi generali sulle attività faunistico - venatorie miranti al giusto equilibrio della fauna selvatica, l'azione di coordinamento posta a carico della Regione Molise si traduce, essenzialmente, nella presa d'atto di tali contenuti e nell'aggregazione spaziale delle due pianificazioni provinciali (entrambi già sottoposte al processo di VAS e VINCA con esito favorevole ed approvate dai rispettivi organi consiliari provinciali), previa verifica della loro coerenza tecnica, giuridica ed amministrativa.

#### 5.1 - VERIFICA DELLA COERENZA TECNICA, GIURIDICA ED AMMINISTRATIVA DEI DUE PIANI PROVINCIALI


L'obiettivo di tale verifica consiste nel valutare le due pianificazioni sia sotto l'aspetto tecnico - spaziale che sotto l'aspetto giuridico ed amministrativo.

##### 5.1.1 - *Verifica della coerenza tecnica dei due piani provinciali*

##### 5.1.1.1 - verifica dei contenuti progettuali dei piani provinciali

Dalla lettura dei dati contenuti nelle due pianificazioni provinciali si desume che, nel corso della loro stesura progettuale, sono stati affrontate le seguenti tematiche:

- quadro normativo di riferimento (comunitario, nazionale e regionale);
- sistemi territoriali provinciali con particolare riferimento agli aspetti ambientali, vegetazionali, agricoli, faunistici, demografici e gestionali;
- assetto faunistico delle specie selvatiche autoctone presenti nei territori provinciali;
- azioni volte alla realizzazione di piani di miglioramento ambientale a scopo faunistico;
- valutazione e stima del TASP e del TASPUEV
- individuazione degli istituti faunistici di interesse venatorio previsti nell'art. 10, comma 3 della L.R. n. 19/93 ed, in particolare:
  - oasi di protezione;
  - zone di ripopolamento e cattura;



- zone addestramento cani;
- quaglidromi;
- aziende faunistico - venatorie (solo per la Provincia di Isernia)
- individuazione degli altri istituti di protezione istituiti ai sensi di altre normative (parchi, riserve, ecc.);
- strategie attuative ed indirizzi generali sulle attività miranti al giusto equilibrio e conservazione della fauna selvatica;
- indicazioni gestionali volte al controllo delle specie selvatiche e al risarcimento dei danni arrecati alle colture agricole e alle attività antropiche.

I due piani sono stati sottoposti alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e alla Valutazione di Incidenza (VINCA) in relazione alla presenza dei SIC e delle ZPS.

Tenuto conto che le tematiche su richiamate sono state sufficientemente sviluppate, anche in ragione dei pareri favorevoli ambientali espressi dall'autorità competente regionale in materia di VAS e VINCA, si ritiene che le due pianificazioni provinciali rispondono efficacemente alle esigenze pianificatorie previste dalle normative di settore.

#### 5.1.1.2 - verifica sulla presenza di eventuali interferenze spaziali tra le due pianificazioni

L'azione di coordinamento si esplica anche attraverso la verifica dell'assenza di interferenze di carattere ambientale - gestionale che potrebbero derivare dall'unione delle due previsioni progettuali.


Esaminando la fascia di territorio posta in prossimità del confine provinciale, si rileva la presenza di quattro zone di ripopolamento e cattura (due per ogni provincia) e una zona addestramento cani (in provincia di Isernia). Essendo esse poste ad oltre 2 Km dal confine, si può affermare, senza ombre di dubbio, che le attività gestionali che saranno svolte in ciascuno di detti istituti non subiranno interferenze negative tra loro.

#### 5.1.1.3 - verifica sul rispetto delle linee guida regionali approvate con delibera di G.R. n. 812/2011

Con delibera n. 812 del 29/09/2011 la Giunta della Regione Molise ha fissato i criteri e le linee guida di riferimento per la predisposizione dei piani faunistici - venatori provinciali.

In relazione a tali aspetti è possibile accertare quanto segue:

- il TASP e il TASPUEV sono stati stimati secondo le indicazioni riportate nelle linee guida;
- le oasi di protezione sono state localizzate lungo le rotte migratorie e, comunque, nelle aree già segnalate dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica all'atto dell'entrata in vigore della L. n. 157/92;



- le zone di ripopolamento e cattura presentano, in genere, le seguenti caratteristiche:
  - superfici non molto elevate (gran parte comprese tra 500 e 1000 ettari);
  - distribuite a "macchia di leopardo";
  - localizzate a debita distanza da strade ad elevato traffico e centri abitati;
  - distanti tra di loro oltre 2 Km;
  - distanti dal confine provinciale e/o regionale oltre 1 Km;
- la percentuale di territorio destinato alle zone addestramento cani (ZAC) è pari al 20,5% del territorio destinato a protezione per la Provincia di Campobasso e al 14,5% per la Provincia di Isernia; tale percentuale risulta al di sotto di quella prevista nelle linee guida regionali (25%);
- gli interventi di tipo gestionale (miglioramenti ambientali, censimenti, piani di prelievo, ripopolamenti, ecc.) indicati nei piani provinciali risultano coerenti con quanto previsto nelle linee guida regionali.


Pertanto, si ritiene che nel corso dell'elaborazione delle due pianificazioni siano state rispettate le indicazioni riportate nelle linee guida regionali.

#### **5.1.2 - Verifica della coerenza giuridica e amministrativa dei due piani provinciali**

Com'è noto, le procedure per la predisposizione e l'approvazione delle pianificazioni faunistico – venatorie sono riportate essenzialmente nell'art. 10 della L. n. 157/92 e ss.mm. e negli artt. 6 (piano faunistico venatorio regionale) e 10 (piani faunistici venatori provinciali) della legge regionale n. 19/93 e ss.mm..

L'art. 6, comma 7 della predetta norma regionale stabilisce che il piano faunistico - venatorio regionale, che realizza il coordinamento dei piani provinciali è predisposto dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione regionale competente, è approvato dal Consiglio Regionale, ha durata quinquennale e può essere rivisto nel corso della sua efficacia. Sotto l'aspetto pianificatorio, i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 della citata norma regionale dettano i criteri generali a cui attenersi per la predisposizione dei piani faunistici venatori ed, in particolare:

*comma 3. Il territorio agro-silvo-pastorale della regione utile all'esercizio venatorio è destinato, per una quota non superiore al 20 per cento, a protezione della fauna selvatica, comprendendo tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.*





comma 4. *Nei territori di protezione, compresi quelli di cui al successivo art. 10 lettere a), b), e c), sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.*


comma 5. *Il 15 per cento del territorio agro - silvo - pastorale regionale utile all'esercizio venatorio può essere così destinato:*

- a) 8 per cento alle aziende faunistico-venatorie;*
- b) 5 per cento alle aziende agri - turistiche - venatorie;*
- c) 2 per cento ai centri privati di produzione della selvaggina.*

comma 6. *Sul rimanente territorio agro - silvo - pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia, stabilite dagli articoli 18 e 20 della presente legge.*

L'art. 10, comma 3 della citata legge regionale stabilisce, inoltre, che i piani faunistici venatori devono prevedere:

- a) le oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;*
- b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione nel territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;*
- c) i centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;*
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;*
- e) le aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro soggette a tassa di concessione regionale, nei limiti della presente legge, nelle quali la caccia è consentita ai solo soci da concedersi in gestione con provvedimento della Giunta regionale a chi ne faccia richiesta;*
- f) le zone per l'addestramento, l'alienamento e le gare dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofili ovvero ad imprenditori singoli o associati;*
- g) i quagliodromi di superficie normalmente oscillante fra i quattro e dieci ettari, fino al raggiungimento di una superficie massima di 80 ettari, in cui sia consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani da ferma*



anche mediante l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento da concedersi con provvedimento della Provincia competente per territorio a chi ne faccia richiesta <sup>(17)</sup>;

- h) la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio (legge n. 157 del 1992 art. 14, comma 12).

A tal riguardo è necessario esprimere le seguenti valutazioni:

5.1.2.1 - verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 19/93

*Provincia di Campobasso*


Il territorio agro silvo - pastorale utile all'esercizio venatorio (TASPUEV) della Provincia di Campobasso è stato stimato complessivamente in 153.813,36 ettari. La superficie massima da destinare a protezione (20%) risulta pari ad Ha 30.762,67. Dalla lettura dei dati riportati nella relativa pianificazione, la superficie complessiva degli istituti faunistico - venatori individuati dalla Provincia di Campobasso, misurata includendo le aree non utili all'esercizio venatorio (superficie lorda) nonché le aree comunque sottratte all'esercizio venatorio (Riserva Naturale Regionale, ecc.), ammonta a circa 34.500 ettari (tenendo conto dei vari stadi di avvicendamenti delle zone di ripopolamento e cattura).

Tuttavia, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 6, comma 3 della L.R. n. 19/93, la percentuale di superficie da destinare a protezione (20%) deve essere riferita al territorio agro - silvo pastorale utile all'esercizio venatorio. Pertanto, ai fini della verifica del rispetto della percentuale massima stabilita dalla norma, si rende necessario stimare e stralciare, dalle superfici lorde indicate per ciascun istituto faunistico, le aree non utili all'esercizio venatorio.

Dalla stima analitica effettuata dalla struttura, così sintetizzata nell'allegato "A" alla presente relazione, si desume che la superficie complessiva netta degli istituti faunistici venatori e delle aree comunque sottratte all'esercizio venatorio, detratta dalle aree non utili all'esercizio venatorio, ammonta mediamente a circa 30.200 ettari con un massimo di 30.483,50 ettari in corrispondenza terza fase di avvicendamento delle zone di ripopolamento e cattura. Prendendo in considerazione quest'ultimo valore, la quota percentuale di superficie destinata a protezione della fauna selvatica rispetto alla superficie del territorio agro - silvo - pastorale utile all'esercizio venatorio, risulta pari al 19,82 % circa e, quindi, al di sotto della soglia massima del 20% prevista per legge.

*Provincia di Isernia*

Il territorio agro silvo - pastorale utile all'esercizio venatorio (TASPUEV) della Provincia di Isernia è stato stimato complessivamente in Ha 108.352,65. La superficie massima da destinare a protezione (20%) risulta pari ad Ha 21.670,53.



Dalla lettura dei dati riportati nella relativa pianificazione, la superficie netta complessiva (detratta delle superfici non utili all'esercizio venatorio) degli istituti faunistici venatori individuati dalla Provincia di Isernia e delle aree comunque sottratte all'esercizio venatorio (Parco Nazionale, Riserve Naturali Regionali, ecc.), ammonta ad Ha **21.670,53**, coincidente con la superficie massima da destinare a protezione.


Di conseguenza, la quota percentuale di superficie destinata a protezione della fauna selvatica rispetto alla superficie del territorio agro - silvo - pastorale utile all'esercizio venatorio, risulta pari alla soglia massima ammissibile del **20 %** prevista per legge.

#### Territorio regionale

Incrociando i dati riportati nelle due pianificazioni provinciali con quelli sintetizzati nell'allegato "A", si può certificare che la quota percentuale di superficie destinata a protezione della fauna selvatica rispetto alla superficie del territorio agro - silvo - pastorale utile all'esercizio venatorio (TASPUEV) della Regione Molise, risulta pari al **19,89 %** e, quindi, al di sotto della soglia prevista dalla norma regionale.

Le tabelle seguenti mostrano la distribuzione complessiva del TASPUEV sul territorio regionale:

| DISTRIBUZIONE COMPLESSIVA<br>DEL TERRITORIO AGRO - SILVO PASTORALE UTILE ALL'ESERCIZIO VENATORIO (TASPUEV)<br>SUL TERRITORIO REGIONALE |                            |              |                      |              |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|------------|
| TASPUEV                                                                                                                                | Provincia di<br>Campobasso |              | Provincia di Isernia |              | Regione<br>Molise |            |
|                                                                                                                                        | ATC 1 e 2                  |              | ATC 3                |              | Totale            |            |
|                                                                                                                                        | Superficie (Ha)            | % *          | Superficie (Ha)      | % *          | Superficie (Ha)   | % *        |
| <b>TASPUEV complessivo</b>                                                                                                             | <b>153.813,36</b>          | <b>58,67</b> | <b>108.352,65</b>    | <b>41,33</b> | <b>262.166,01</b> | <b>100</b> |
| <b>A - TASPUEV sottratto all'esercizio venatorio:</b>                                                                                  |                            |              |                      |              |                   |            |
| in fase di 1 <sup>a</sup> attuazione                                                                                                   | 29.975,00                  | 19,49        | 21.670,53            | 20,00        | 51.645,53         | 19,69      |
| in fase di 2 <sup>a</sup> attuazione                                                                                                   | 29.963,00                  | 19,48        |                      |              | 51.633,53         | 19,69      |
| in fase di 3 <sup>a</sup> attuazione                                                                                                   | 30.483,50                  | 19,82        |                      |              | 52.154,03         | 19,89      |
| in fase di 4 <sup>a</sup> attuazione                                                                                                   | 30.119,50                  | 19,58        |                      |              | 51.790,03         | 19,75      |
| in fase di 5 <sup>a</sup> attuazione                                                                                                   | 30.366,00                  | 19,74        |                      |              | 52.036,53         | 19,85      |
| <b>B - TASPUEV destinato alla caccia:</b>                                                                                              |                            |              |                      |              |                   |            |
| in fase di 1 <sup>a</sup> attuazione                                                                                                   | 123.838,36                 | 80,51        | 86.682,12            | 80,00        | 210.520,48        | 80,31      |
| in fase di 2 <sup>a</sup> attuazione                                                                                                   | 123.850,36                 | 80,52        |                      |              | 210.532,48        | 80,31      |
| in fase di 3 <sup>a</sup> attuazione                                                                                                   | 123.329,86                 | 80,18        |                      |              | 210.011,98        | 80,11      |
| in fase di 4 <sup>a</sup> attuazione                                                                                                   | 123.693,86                 | 80,42        |                      |              | 210.375,98        | 80,25      |
| in fase di 5 <sup>a</sup> attuazione                                                                                                   | 123.447,36                 | 80,26        |                      |              | 210.129,48        | 80,15      |



| DISTRIBUZIONE COMPLESSIVA<br>DEL TERRITORIO AGRO – SILVO PASTORALE UTILE ALL'ESERCIZIO VENATORIO (TASPUEV)<br>SUL TERRITORIO REGIONALE |                            |       |                      |       |                   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------------------|-------|-------------------|-------|
| TASPUEV                                                                                                                                | Provincia di<br>Campobasso |       | Provincia di Isernia |       | Regione<br>Molise |       |
|                                                                                                                                        | ATC 1 e 2                  |       | ATC 3                |       | Totale            |       |
|                                                                                                                                        | Superficie (Ha)            | % *   | Superficie (Ha)      | % *   | Superficie (Ha)   | % *   |
| <b>B1 - TASPUEV destinato alla caccia programmata:</b>                                                                                 |                            |       |                      |       |                   |       |
| in fase di 1^ attuazione                                                                                                               | 123.838,36                 | 80,51 | 74.061,12            | 68,35 | 197.899,48        | 75,49 |
| in fase di 2^ attuazione                                                                                                               | 123.850,36                 | 80,52 |                      |       | 197.911,48        | 75,49 |
| in fase di 3^ attuazione                                                                                                               | 123.329,86                 | 80,18 |                      |       | 197.390,98        | 75,29 |
| in fase di 4^ attuazione                                                                                                               | 123.693,86                 | 80,42 |                      |       | 197.754,98        | 75,43 |
| in fase di 5^ attuazione                                                                                                               | 123.447,36                 | 80,26 |                      |       | 197.508,48        | 75,34 |
| <b>B2 - TASPUEV destinato alla caccia a gestione differenziata:</b>                                                                    |                            |       |                      |       |                   |       |
|                                                                                                                                        |                            | 0,00  | 12.621,00            | 11,65 |                   |       |

\* percentuale riferita alla superficie complessiva del TASPUEV di ciascuna Provincia e della Regione Molise

| SINTESI COMPLESSIVA     |                 |                                                                            |                                               |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| AMBITO                  | TASPUEV<br>(Ha) | Superficie netta *<br>aree sottratte<br>all'esercizio<br>venatorio<br>(Ha) | Aree<br>protezione<br>fauna<br>selvatica<br>% |
| PROVINCIA DI CAMPOBASSO | 153.813,36      | 30.483,50 **                                                               | 19,82                                         |
| PROVINCIA DI ISERNIA    | 108.352,65      | 21.670,53                                                                  | 20,00                                         |
| REGIONE MOLISE          | 262.166,01      | 52.154,03                                                                  | 19,89                                         |

\* superficie stimata al netto delle aree non utili all'esercizio venatorio

\*\* superficie complessiva riferita al valore più alto ottenuto nel programma di avviciamento delle zone di ripopolamento e cattura



#### 5.1.2.2 - verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 6 della L.R. n. 19/93

Dalla lettura dei dati riportati nelle due pianificazioni si rileva che nella Provincia di Campobasso non sono state istituite Aziende Faunistico - Venatorie, Aziende Agri - Turistiche - Venatorie e Centri Privati di Produzione Selvaggina. Nella Provincia di Isernia risultano attive solo due Aziende Faunistico - Venatorie (Aia dell'Orso e Pozzilli) che sviluppano una superficie lorda complessiva di 3.877,00 ettari ed una superficie netta di 3.228,00 ettari.

L'art. 6 comma 5 lett.ra a) della L.R. n. 19/3 e ss.mm. stabilisce che l'8% del territorio - agro - silvo - pastorale utile all'esercizio venatorio (TASPUEV) può essere destinato alla costituzione delle aziende faunistico - venatorie.

Tenendo conto che il TASPUEV della Provincia di Isernia è stato stimato in Ha 108.352,65, risulta che le due Aziende Faunistico - Venatorie occupano complessivamente il 2,97 % di tale territorio e, quindi, al di sotto della quota percentuale dell'8 % stabilita dalla norma regionale.

#### 5.1.2.3 - verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 10 della L.R. n. 19/93

In relazione all'individuazione degli istituti faunistico - venatori, si rileva che in entrambe le pianificazioni risultano istituite le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, le zone addestramento cani e i quagliodromi, nel rispetto delle previsioni stabilite dall'art. 10, comma 3 della L.R. n. 19/93. Solo per la Provincia di Isernia sono state riconfermate due Aziende Faunistico - Venatorie a suo tempo oggetto di domanda di concessione da parte dei soggetti interessati.

In entrambe le pianificazioni non risultano istituiti centri pubblici e privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale. Per quanto riguarda i centri pubblici, la causa della loro assenza potrebbe essere stata determinata dalla carenza di fondi necessari per la realizzazione e la gestione degli stessi. Diversamente, nel caso dei centri privati, la non istituzione è sicuramente determinata dall'assenza di iniziative private.

I quagliodromi istituiti dalle due amministrazioni, infine, presentano una superficie compresa tra 4 e 10 ettari e sviluppano complessivamente una superficie di 35,10 ettari al di sotto della soglia stabilita nella lett.ra g) del comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 19/93.

## **5.2 - ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI DEI DUE PIANI FAUNISTICI - VENATORI PROVINCIALI**

Atteso che i due piani provinciali risultano coerenti sotto l'aspetto tecnico, giuridico ed amministrativo e che gli stessi contengono, tra l'altro, gli indirizzi generali sulle attività miranti al giusto equilibrio della fauna selvatica sui rispettivi territori, si ritiene di dover acquisire i contenuti degli stessi e di farli propri quali parte integrante del piano faunistico - venatorio regionale. In relazione alle valutazioni espresse sulla verifica della coerenza delle

percentuali delle aree destinate a protezione della fauna selvatica (par. 5.1.2.1), si ritiene di dover integrare i dati riportati nella tavola "3" (Sintesi Programmazione Quinquennale) del Piano Faunistico – Venatorio della Provincia di Campobasso, riferiti alle superfici lorde degli istituti faunistici e al calcolo delle percentuali dei territori destinati a protezione, con quelli indicati nell'allegato "A" alla presente relazione.

Pertanto, le due pianificazioni provinciali, così approvate dai rispettivi consigli provinciali e trasmesse alla Giunta Regionale per il dovuto coordinamento, unitamente alle valutazioni contenute nell'allegato "A" alla presente relazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano Faunistico - Venatorio Regionale.

### **5.3 - FISSAZIONE DEI CRITERI STABILITI DALL'ART. 6, COMMA 8 DELLA L.R. N. 19/93 E SS.MM.**

L'art. 6, comma 8 della L.R. n. 19/93 dispone che il piano faunistico - venatorio regionale, oltre a contenere gli indirizzi generali sulle attività miranti al giusto equilibrio e conservazione della fauna sul territorio deve indicare:

- a) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere lettere a), b) e c) dell'art. 10;
- b) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi rustici singoli o associati che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a), e b), dell'art. 10;
- c) gli impegni finanziari per la realizzazione degli obiettivi della presente legge;
- d) i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistiche venatorie, di aziende agro - turistico - venatorie, di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.

In relazione agli indirizzi generali sulle attività miranti al giusto equilibrio e conservazione della fauna sul territorio, si rimanda integralmente a quanto indicato nei piani faunistici - venatori provinciali, che costituiscono parte integrante e sostanziale del piano faunistico - venatorio regionale.

#### **5.3.1 - Criteri di cui alla lettera a) dell'art. 6 comma 8: determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere lettere a), b) e c) del successivo art. 10**

Con riguardo ai criteri di cui alla lett.ra a) si rimanda alle disposizioni contenute nell'art. 32 della L.R. n. 19/93 e ss.mm. che di seguito vengono descritte:

*" 1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dall'attività venatoria, è costituito in ogni Provincia un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti.*

2. In ciascuna Provincia, viene costituito dalla Giunta provinciale un comitato composto dall'Assessore provinciale delegato alla materia, cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale e da cinque rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nella Regione. Il Comitato ha sede presso l'Amministrazione provinciale e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio provinciale. Svolge le funzioni di segretario un dipendente della Provincia, designato dall'Assessore provinciale competente per materia.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo sono tenuti a denunciare sollecitamente i danni al comitato provinciale competente per territorio, che procede entro 30 giorni, avvalendosi dei tecnici delle strutture provinciali e con la partecipazione diretta di due componenti del comitato stesso, rappresentanti rispettivamente le associazioni agricole e quelle venatorie, alle occorrenti verifiche anche mediante sopralluoghi ed ispezioni. Entro i successivi 180 giorni, i tecnici della struttura provinciale provvedono a redigere la perizia estimativa e, previo parere del comitato, procedono alla liquidazione dei danni. Le Province possono riconoscere ai componenti dei comitati che intervengono nelle verifiche il rimborso delle spese sostenute per trasferte, secondo il trattamento previsto per i dipendenti provinciali con qualifica non dirigenziale, con oneri a carico del fondo costituito ai sensi del comma 1.

4. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalle Province o dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

5. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di produzione della selvaggina, nelle aziende faunistiche venatorie ed agri-turistico-venatorie e nelle zone per l'addestramento cani e per gare cinofile, fa carico ai rispettivi concessionari. I danni prodotti nei territori destinati alla caccia programmata vengono valutati e stimati dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio e risarciti dalle stesse attingendo, in parte, dal fondo di cui al precedente comma 1 e in parte dal contributo erogato dai competenti Comitati di Gestione secondo le indicazioni, di cui all'articolo 21, comma 3." (\*).

(\*). Le funzioni ad oggi assegnate alle Province si intenderanno trasferite alle autorità che saranno individuate dalla Regione Molise nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delegate previsto dalla L. n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio) e della L.R. n. 18/2015.

**5.3.2 - criteri di cui alla lett.ra b) dell'art. 6 comma 8: corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi rustici singoli o associati che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a), e b), del successivo art. 10**

Con riguardo ai criteri di cui alla lett.ra b) si stabilisce che i proprietari o i conduttori, singoli o associati, di fondi rustici, ricadenti nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, che si impegnano alla tutela e

al ripristino degli habitat naturali, finalizzati all'incremento della fauna selvatica, attraverso la coltivazione a perdere (cereali, ortaggi, foraggi, ecc.) durante l'intero arco dell'anno, hanno diritto, previa istanza preventiva e verbale di verifica di accertamento da parte dei tecnici delle Province, ovvero, dei tecnici dell'autorità a cui verrà demandata la competenza in materia, all'erogazione di contributi pari al costo delle giornate lavorative impiegate e al rimborso delle spese sostenute e documentate.

L'erogazione dei citati contributi sarà riconosciuta anche in favore dei proprietari o conduttori, singoli o associati, di fondi rustici, che si impegnano a realizzare interventi di miglioramento ambientale diversi dalle colture a perdere, quali le opere per consentire l'abbeveraggio degli animali, la piantumazione di essenze arboree e/o arbustive autoctone per favorire la nidificazione ed altre che saranno individuati dall'autorità competente. La realizzazione dei detti interventi e, quindi, la corresponsione dei relativi incentivi, sarà comunque subordinata alla disponibilità economica dell'ente attuatore nonché al rispetto di tutte le altre normative comunitarie e nazionali vigenti.

#### **5.3.3 - criteri di cui alla lett.ra c) dell'art. 6 comma 8: Impegni finanziari per la realizzazione degli obiettivi della legge regionale**

Con riguardo alla lett.ra c) si fa riferimento integralmente alle disposizioni contenute nell'art. 41 della L.R. n. 19/93 e ss.mm.. Anche in questo caso, le funzioni ad oggi assegnate alle Province, si intenderanno trasferite alle autorità che saranno individuate dalla Regione Molise nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delegate previsto dalla L. n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio) e della L.R. n. 18/2015.

#### **5.3.4 - criteri di cui alla lett.ra d) dell'art. 6 comma 8: individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistiche venatorie, di aziende agro - turistico - venatorie, di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale**

Con riferimento ai criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico - venatorie e agro - turistico - venatorie, si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale 9 giugno 1995 n. 1 recante le "Disposizioni per le aziende faunistico - venatorie senza scopo di lucro" e nel Regolamento Regionale 23 maggio 1997 n. 2 recante le "Disposizioni per le aziende agri - turistico venatorie". Le eventuali funzioni ad oggi assegnate alle Province si intenderanno trasferite alle autorità che saranno individuate dalla Regione Molise nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delegate previsto dalla L. n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio) e della L.R. n. 18/2015.

In relazione all'individuazione dei criteri per l'individuazione dei centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, si stabilisce quanto segue:



**Criteria per l'individuazione dei territori da destinare  
alla costituzione di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale**

1. Finalità

*I Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sono aree destinate a produrre esemplari di fauna autoctona allo stato naturale per uso di ripopolamento del territorio regionale. Sono organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o associata in cui è vietato l'esercizio venatorio, allo scopo di creare opportunità di reddito aggiuntivo dai terreni agricoli meno produttivi e pregiati. Tali Centri sono soggetti a concessione regionale.*

*Tra le specie oggetto di produzione e incentivazione sono esclusi gli ungulati ruminanti e il cinghiale.*

2. Localizzazione e dimensioni

*I Centri di cui al punto 1 devono essere localizzati in ambienti ad alta vocazionalità faunistica con colture, ambiente e vegetazione spontanea idonee alla riproduzione delle specie autoctone. Essi devono essere caratterizzati da una perimetrazione facilmente individuabile, preferibilmente coincidente con confini naturali. Il confine del centro dovrà essere adeguatamente tabellato a cura del soggetto gestore.. Al fine di consentire una razionale gestione faunistica, la superficie deve essere compresa tra un minimo di 50 ettari e un massimo di 500 ettari, in relazione con le esigenze ecologiche delle specie in indirizzo produttivo; in ogni caso la superficie complessiva non deve essere superiore al 2% del TASP utile all'esercizio venatorio di ogni Provincia.*

*I Centri privati di produzione di fauna selvatica non potranno essere costituiti ad una distanza inferiore ai 1.000 metri da Z.R.C, Oasi di Protezione, A.F.V. e A.A.T.V..*

3. Domanda di concessione

*La domanda per la concessione ai fini dell'istituzione dei centri privati di cui al punto 1 deve essere presentata al Servizio competente della Regione Molise entro il 31 marzo di ogni anno, corredata dai seguenti documenti:*

- a. mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare, accompagnata da un elenco particellare che rechi per ogni particella estensione, proprietario o conduttore;*
- b. gli atti comprovanti il titolo di proprietà o conduzione dei terreni; tali atti possono essere sostituiti da atto notorio;*
- c. gli atti da cui risulti il consenso ad entrare a far parte del Centro, qualora nel Centro stesso siano compresi terreni di più proprietari o conduttori. Tali atti devono essere autenticati nelle forme di legge. Il consenso è vincolante per la durata della concessione;*
- d. uso del suolo e indirizzo colturale;*

- e. programma di produzione indicante le specie che si intendono produrre, compresa la loro consistenza numerica al momento della presentazione della domanda, le eventuali immissioni previste e gli interventi di miglioramento ambientale.

#### 4. Immissioni

Nei Centri privati è consentita l'immissione di fauna selvatica ad indirizzo produttivo, secondo i criteri previsti dal Piano faunistico venatorio regionale, esclusivamente nei tre anni successivi all'istituzione del Centro e con la finalità di raggiungere una densità compatibile con le situazioni ambientali, da valutare mediante opportune ricognizioni faunistiche. Possono essere autorizzate immissioni oltre detto periodo qualora si verifichi una consistente diminuzione dei soggetti presenti, dovuta a cause naturali o non dipendenti dal titolare.

#### 5. Catture

La Regione autorizza il titolare del Centro al prelievo incruento degli animali prodotti previa presentazione, entro il 30 novembre di ogni anno, di una proposta di piano di prelievo indicante l'incremento annuo della popolazione ottenuto tramite stime delle consistenze pre e post riproduttive. Tale proposta deve essere corredata da idonea certificazione sanitaria rilasciata dai Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. Il titolare del Centro è tenuto a registrare, su apposito registro vidimato dalla Regione Molise o da altra autorità a cui verrà affidata la competenza, tutte le operazioni di prelievo e cessione dei capi; l'autorità competente in materia, ovvero, i Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, hanno diritto di prelazione sull'acquisto di fauna selvatica prodotta nei Centri privati.

#### 6. Revoca della concessione

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della legge 157/92, in caso di mancata ottemperanza agli adempimenti previsti nell'atto di istituzione, la Regione procede in prima istanza a diffidare il titolare del Centro e a revocame la concessione in caso di recidiva.

In caso di revoca della concessione o rinuncia da parte del titolare è vietato per un anno l'esercizio venatorio sul territorio su cui era localizzato il Centro.

#### 7. Danni da fauna selvatica

Secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 19/93 e ss.mm., i danni provocati dalla fauna selvatica all'interno dei Centri privati di produzione di fauna selvatica, sono a carico dei soggetti che ne hanno la gestione. I danni devono essere risarciti entro novanta giorni dalla data dell'accertamento.



#### 5.4 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OVE PORRE IL DIVIETO DI ALLEVAMENTO ED IMMISSIONE DELLA SPECIE CINGHIALE (*Sus scrofa*)


Per effetto delle disposizioni introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 7 della L. n. 221 del 28 dicembre 2015, è vietata l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale (ad eccezione delle AFV e delle AATV debitamente recintate) e il foraggiamento degli stessi, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Il comma 3 dello stesso articolo dispone, altresì, che le Regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, devono adeguare i piani faunistico – venatori regionali provvedendo alla individuazione, nel territorio di competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale (*Sus scrofa*).

Sono ormai note, da lungo tempo, le problematiche sorte a causa dell'eccessiva presenza del cinghiale sul territorio regionale. L'incremento dei danni arrecati al comparto agricolo, i continui incidenti stradali causati dall'impatto tra le autovetture in circolazione e i detti animali e l'incursione notturna dei branchi in prossimità delle abitazioni, hanno indotto, di anno in anno, le autorità competenti ad avviare iniziative volte alla riduzione e/o all'attenuazione del fenomeno.

Purtuttavia, a nulla sono valse le azioni attuate nel tempo: gli interventi di cattura degli animali, le pasturazioni dissuasive, la soppressione degli istituti faunistici particolarmente vocati, hanno prodotto scarsi risultati. Dalle recenti stime effettuate dalla Provincia di Campobasso nell'Oasi di Protezione "Monte Vairano" si è rilevata una densità della specie venti volte superiore a quella consentita dalla norma.

E' evidente che tale situazione non consente, ad oggi, di promuovere politiche di salvaguardia del cinghiale ancorché le caratteristiche del territorio agricolo e forestale della regione risultano già particolarmente vocate per la specie.

Pertanto, in relazione agli obblighi previsti dall'art. 7, comma 3 della L.n. 221/2015, si ritiene di non poter individuare aree idonee all'allevamento e all'immissione del cinghiale sull'intero territorio regionale. Di conseguenza, restano in vigore sull'intero territorio regionale sia le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 della legge su citata (divieto di immissione e foraggiamento) che il divieto di allevamento del cinghiale a scopo di ripopolamento.




Letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

Il Presidente  
del Consiglio Regionale  
Vincenzo Colugno



Consiglieri Segretari  
Carmelo Parpiglia e Giuseppe  
Sabusco



---

Il Dirigente  
Pasquale Iammarino

